



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA**

Via Antonio Gramsci, 13 - 71121 FOGGIA

TEL. 0881/639409 - FAX 0881/666580

SERVIZIO PRONTO A.I.A. L.N.D. 338.2706596 – S.G.S. 338.2576887

SITO INTERNET: www.lnd.it - www.figcpuglia.it

POSTA ELETTRONICA: cplnd.foggia@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

**COMUNICATO UFFICIALE N°63
del 06/06/2019**

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A DEL 30 MAGGIO 2019)

Oggetto: modifica artt. 39, 40, 40 *quater*, 40 *quinquies*, 63, e 103 *bis* delle N.O.I.F..

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 135/A della F.I.G.C. inerente l'oggetto.

1.2. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 30 MAGGIO 2019)

OGGETTO: RICHIESTA DEROGA ART. 72, N.O.I.F. - "TENUTA DI GIOCO DEI CALCIATORI"

Si comunica che il Consiglio Federale nella riunione del 30 Maggio 2019, vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti in data 28 Maggio 2019, di deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., in materia di "tenuta di gioco dei calciatori", si è espresso favorevolmente all'accoglimento della deroga all'art. 72 delle NOIF, al fine di consentire ai calciatori partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili juniores organizzati alla Lega Nazionale Dilettanti, ad indossare, per tutta la durata della stagione sportiva 2019/2020, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 254/AA DEL 31 MAGGIO 2019)

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 718 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Vincenzo PULPITO avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO PULPITO, Dirigente Accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Ostuni 1945, in violazione dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportivo, per avere apposto la firma apocrifa del calciatore sig. Burdo Carlo su una lettera - denuncia inviata alla Procura Federale F.I.G.C. in data 15/09/2018 da questa ricevuta il 24/09/2018 (prot. 2861) contenenti ipotesi violative della normativa federale da parte di tesserati della società A.S.D. Ostuni 1945

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo PULPITO;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo PULPITO, da scontare con effetto immediato;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

**LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI
REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)
E COPPA PUGLIA S.S. 2019 - 2020**

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2019/2020.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 6 Maggio 2019, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., all'unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2019/2020, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2000 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2001 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2000 e 1° Gennaio 2001.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva**.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1999 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 1999.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 17 - comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva**.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2	2000	1	2001
PROMOZIONE	2	2000	1	2001
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2	2000	1	2001
PRIMA CATEGORIA	1	1999		
SECONDA CATEGORIA	1	1999		
COPPA PUGLIA	1	1999		
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO			

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1ª - 2ª categoria, Campionato Provinciale di 3ª categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019/2020 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. BENEMERENZE DELLA L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2018-2019

Si comunica che il Presidente della L.N.D., Sen. Cosimo Sibilia, su segnalazione effettuata dal Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale e dall'apposita Commissione Nazionale, ha provveduto ad attribuire il "Premio di Benemerenza" ai sottoelencati Dirigenti Federali, di Società e Società Sportive:

DIRIGENTE FEDERALE CON OLTRE 20 ANNI DI ATTIVITA'

- 1) LAMIA CAPUTO PIERPAOLO Segretario Delegazione Provinciale Bat

DIRIGENTE DI SOCIETA' CON OLTRE 20 ANNI DI ATTIVITA'

- | | | | |
|----|-------------|-----------|--|
| 1) | DE GIROLAMO | GIROLAMO | Presidente A.S.D. Azzurri Conversano |
| 2) | GIANNOCCARO | DOMENICO | Vice Presidente Cedas Avio Brindisi |
| 3) | SABATELLI | GIUSEPPE | Consigliere A.S.D. Noci Azzurri 2006 |
| 4) | CAMPA | BENIAMINO | Dirigente e istruttore ASD Sanarica |
| 5) | MILONE | GIOVANNI | Dirigente accompagnatore Ars et Labor Grottaglie |

Ai Dirigenti destinatari del Premio di Benemerenza il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia esprime le più vive congratulazioni per l'ambita benemerenza che costituisce il meritato riconoscimento per i molti anni dedicati nelle varie attività svolte con faticosa operosità e disinteressata passione sportiva a favore del calcio dilettantistico pugliese.

La cerimonia di consegna delle Benemerenze si svolgerà Sabato 22 giugno 2019, alle ore 11,00 presso l'Hotel Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici, in Viale Castello della Magliana,65 – ROMA Tel. 06/65581 alla presenza delle massime autorità della F.I.G.C. e della Lega Nazionale Dilettanti.

3.2.2. GUIDA AL DECRETO FISCALE CURATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Oggetto: Comunicazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano le Circolari e la Guida al Decreto per le disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

3.2.3. SVINCOLI PER ACCORDO ART. 108 DELLE N.O.I.F.

Si ritiene utile ricordare che Sabato **15 Giugno 2019** è il termine ultimo per la spedizione dei moduli di Svincolo per Accordo secondo l'Art. 108 delle N.O.I.F..

Tale scadenza si è resa necessaria per motivi tecnici legati alle operazioni di chiusura di fine stagione dei dati contenuti negli archivi informatici del Tesseramento per predisporre l'organizzazione e l'apertura di quelli nuovi, disponibili a partire dal 1° Luglio 2019 .

3.2.4. DURATA DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO E SVINCOLO PER DECADENZA STRALCIO ART. 32 BIS DELLE N.O.I.F.

Si ricorda che i calciatori che hanno compiuto il 25° anno di età alla data del 30/6/2019 possono richiedere lo svincolo in base all'art. 32 bis delle N.O.I.F. (modulo scaricabile dal sito www.lndpuglia.it nella sezione modulistica) nel periodo compreso tra il **15 Giugno e il 15 Luglio**, comunicando tale richiesta contestualmente alla società di appartenenza e a questo Comitato Regionale tramite raccomandata.

VADEMECUM PER SVINCOLI

TIPO DI SVINCOLO		CHI LO RICHIEDE	SCADENZA
ART. 32 BIS N.O.I.F.	Svincolo per decadenza del tesseramento età minima 25 anni nati entro il 30/6/1994	Calciatore	Dal 15 Giugno 2019 al 15 Luglio 2019
ART. 107 N.O.I.F.	Svincolo per rinuncia della società	Società	Dal 1° al 15 Luglio 2019

3.2.6. CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

Si riportano, qui di seguito, le Società vincenti il rispettivo girone, i Titoli Provinciali, ed il Premio disciplina stagione sportiva 2018/2019:

DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

Vincente girone unico e Campione Provinciale **A.S.D. ATLETICO PESCHICI CALCIO** di Peschici (Fg)

La suddetta Società acquisisce il diritto a disputare il Campionato Regionale di Seconda Categoria stagione sportiva 2019/2020

Vincente Premio Disciplina **A.S.D. UNITED MONTE SANT ANGELO** di Monte Sant'Angelo (Fg)

3.2.7. PLAY-OFF – PLAY-OUT = GRADUATORIE DI MERITO DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA

Per l'eventuale ammissione al Campionato Regionale di Seconda, in ottemperanza a quanto riportato sul Comunicato Ufficiale N. 38, dell'8 novembre 2018, vengono formulate la seguenti graduatorie di merito:

graduatoria società **vincenti 2° turno play-off**

società	posizione in classifica	anzianità federale L.N.D.	coppa disciplina
A.S.D. SAN CASSIANO ONLUS	secondo posto	13/9/2017	
A.S.D. GIOVENTU CALCIO SANSEVERO	secondo posto	24/9/2018	
U.S.D. RUVESE	terzo posto	13/7/2018	

graduatoria società **perdenti 2° turno play-off**

società	posizione in classifica	anzianità federale L.N.D.	coppa disciplina
A.S.D. CANUSIUM CALCIO	secondo posto	23/8/2017	
A.S.D. NUOVA ANDRANO	terzo posto	26/9/2016	
S.S.D. ASCOLI SATRIANO CALCIO	terzo posto	19/9/2018	

graduatoria **perdenti 1° turno play-off**

società	posizione in classifica	anzianità federale L.N.D.	coppa disciplina
G.S.D. S.AGATA	quarto posto	27/7/2004	
A.S.D. TOP PLAYER MINERVINO	quarto posto	15/9/2015	
A.S.D. VERNOLE CALCIO 2017	quarto posto	20/9/2017	

graduatoria Società **non partecipanti al 1° turno gare play-off.** (vedi distacco pari o superiore ai 7 punti)

società	posizione in classifica	anzianità federale L.N.D.	coppa disciplina
A.S.D. RUFFANO CALCIO	quarto posto	22/8/2018	
POL. SAMMARCO	quinto posto	24/9/2018	
A.S.D. SPORTIVA TORRE A MARE	quinto posto	15/10/2018	

SI PRECISA CHE ESAURITE LE PREVISTE GRADUATORIE DI MERITO VALIDE PER L'EVENTUALE AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA - PROMOZIONE - PRIMA – SECONDA CATEGORIA - “TUTTE” - LE SOCIETÀ CHE AVANZERANNO DOMANDA DI COMPLETAMENTO ORGANICO VERRANNO SELEZIONATE MEDIANTE LE SOTTOELENCATE GRADUATORIE DI MERITO:

- SOCIETÀ RETROCESSE AL CAMPIONATO INFERIORE

N.B. la suddetta graduatoria tra le società retrocesse verrà formulata tenendo conto delle seguenti priorità:

- **posizione di classifica**
- **anzianità federale come società di settore dilettantistico**

- SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO OVVERO NON RIENTRANTI TRA LE “PRIMARIE” GRADUATORIE DI MERITO

N.B. la suddetta graduatoria tra le società non aventi diritto ovvero non rientranti tra le “primarie” graduatorie di merito retrocesse verrà formulata tenendo conto delle seguenti priorità:

- **posizione di classifica**
- **anzianità federale come società di settore dilettantistico**

PERSISTENDO ULTERIORE PARITÀ DI POSIZIONE NELLE GRADUATORIE SI PROCEDERÀ ALLA DETERMINAZIONE DELLE STESSE CONSIDERANDO IL SEGUENTE ED **ULTERIORE** PARAMETRO:

- **del miglior punteggio nella “Coppa Disciplina” al termine del Campionato di competenza 2018/2019**

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 F.I.G.C. – S.G.S. CAMPI ESTIVI E OPEN DAY

Stralcio del Comunicato Ufficiale n. 1 F.I.G.C. – S.G.S. relativo a Attività promozionali organizzate dalle società, alle quali le stesse sono pregate di attenersi.

10. ATTIVITA' PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALLE SOCIETA'

NUOVO

10.1 CENTRI ESTIVI

Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le cui finalità e relative attività siano in linea con i principi dell'Attività Giovanile e Scolastica.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici.

A tal fine le società sono tenute a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia del Centro organizzato.

A tal proposito si ricorda anche che, come da Circolare FIFA del 23 Ottobre 2013, le società che intendano organizzare Centri Estivi all'estero sono tenute a dare informazioni alla propria Federazione di appartenenza ed alla Federazione Calciistica del paese in cui si svolge il Centro, comunicando luogo, date e periodo di svolgimento e tipologia di Centro che il club ha intenzione di organizzare.

Ciascuna delle Federazioni coinvolte potrà chiedere ulteriori specifiche informazioni.

In merito all'organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:

- 1) I giovani calciatori potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione che quest'ultima autorizzi tale partecipazione.
- 2) La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.
- 3) Le disposizioni federali che regolano l'attività dei Tecnici escludono che gli stessi possano svolgere detto ruolo per più di una società e pertanto essi possono essere coinvolti in tali iniziative soltanto a nome delle società per le quali sono tesserati.

10.2 OPEN DAY

Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff.

Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY, è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Considerando il carattere puramente promozionale degli "OPEN DAY", si precisa che in occasione di tali attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC.

In tali occasioni il Club organizzatore deve pertanto prevedere la copertura assicurativa dell'evento e dei partecipanti.

AUTORIZZAZIONE RADUNI

Si autorizza la Società **S.S.D. AUDACE CERIGNOLA ARL** di Cerignola (FG) ad effettuare un raduno selettivo per i giovani calciatori nati negli anni **2005 - 2006** per il giorno **11 Giugno 2019**, alle ore **15.00**, presso il **Campo Mondo Sport Torricelli di Cerignola**.

DIRIGENTI RESPONSABILI:

Sig. Pierluigi PASTINO (331.3413890)

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

ATTIVITÀ DI BASE

PROGRAMMA GARE

ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIMAV-FG

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO VIESTE	GAETANO SALVEMINI	R	12/06/2019 16:30	CAMPO COMUNA"R.SPINA"- ERB.AR	VIESTE	VIALE GIOVANNI XXIII
MANFREDONIA CALCIO 1932	ACADEMY SAN GIOVANNI ASD	R	12/06/2019 16:30	CAMPO COM."MIRAMARE"- ERB.ART	MANFREDONIA	VIALE MIRAMARE

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GAETANO SALVEMINI	MANFREDONIA CALCIO 1932	R	15/06/2019 16:30	C PRIV."SALVEMINI"	MANFREDONIA	PROV. MANFREDONIA- S.GIOVANNI R
SAN MARCO	ATLETICO VIESTE	R	15/06/2019 16:30	CAMPO COMUNALE"T.PARISI"ER.AR	SAN MARCO IN LAMIS	VIA DEL GRANDE TORINO

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACCADEMIA MANFREDONIA sq.B	SAMMARCO	R	12/06/2019 18:00	CAMPO COM."MIRAMARE"- ERB.ART	MANFREDONIA	VIALE MIRAMARE
REAL S.GIOVANNI	ACCADEMIA MANFREDONIA	R	12/06/2019 16:30	CAMPO COMUNALE "A.MASSA" B.E.A	SAN GIOVANNI ROTONDO	VIALE DELLA GIOVENTU

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACCADEMIA MANFREDONIA	ACCADEMIA MANFREDONIASq.B	R	15/06/2019 16:30	CAMPO COM."MIRAMARE"- ERB.ART	MANFREDONIA	VIALE MIRAMARE
SANT ONOFRIO CALCIO	REAL S.GIOVANNI	R	15/06/2019 16:30	C.S.GARG.SPOR.A. CIAVARELLA C	SAN GIOVANNI ROTONDO	C.DA POZZOCAVO

GIRONE I - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
HERDONIA CALCIO	ASCOLI SATRIANO CALCIO	R	12/06/2019 16:30	CAMPO COMUNALE ORDONA(ERB.ART	ORDONA	VIA CIMITERO S.N.
STORNARELLA CALCIO	FOGGIA FOOTBALL CLUB	R	12/06/2019 16:30	CAMPO COMUNALE G. SCIREA*	STORNARELLA	VIA STORNARA

GIRONE I - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ASCOLI SATRIANO CALCIO	STORNARELLA CALCIO	R	15/06/2019 16:30	CAMPO COMUNA ASCOLI SATRIANO	ASCOLI SATRIANO	VIA MELFI
AUDACE CERIGNOLA A R.L.	HERDONIA CALCIO	R	15/06/2019 16:30	CAMPO COMUNALE "MONTERISI"ER.	CERIGNOLA	VIA NAPOLI

Pubblicato in Foggia ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Foggia il 6/06/2019.

IL SEGRETARIO
Carlo Casiello

IL DELEGATO
Luciano Imbriano

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 39, 40, 40 *quater*, 40 *quinquies*, 63, e 103 *bis* delle N.O.I.F.
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 39, 40, 40 *quater*, 40 *quinquies*, 63, e 103 *bis* delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 39 Il tesseramento dei calciatori 1. I calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine. 2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica. 3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega.	Art. 39 Il tesseramento dei calciatori 1. I calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine. 2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estera. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica. 3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega. L'utilizzo del calciatore in ambito professionistico è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della lega competente e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio

4. L'utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto di esecutività è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave a termini del Codice di Giustizia Sportiva. 5. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Calcio Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempreché l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento.	della stessa. L'utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. 4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Calcio Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempreché l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento. 5. L'utilizzo del calciatore prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 40 Limitazioni del tesseramento calciatori 1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore.	Art. 40 Limitazioni del tesseramento calciatori 1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore rilasciato da parte della Società cui il richiedente era vincolato all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori per qualsiasi società. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.

3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

4. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori per qualsiasi società. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.

3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

4. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più

richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 5. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto. 6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti. 7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalle Leghe professionistiche possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale. 7.bis. ABROGATO 8. ABROGATO 9. ABROGATO 10. ABROGATO	richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 5. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto. 6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti. 7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalle Leghe professionistiche possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale. 7.bis. ABROGATO 8. ABROGATO 9. ABROGATO 10. ABROGATO
---	---

11. ABROGATO 11 bis ABROGATO 12. I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.	11. ABROGATO 11 bis ABROGATO 12. I calciatori residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. 13. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.
Art. 40 quater Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche 1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extra-comunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: 1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità. 1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c)	Art. 40 quater Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche 1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: 1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità. 1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di

dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo. Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/ calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età. 2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana	residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo. Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età. 2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana
---	--

residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all'estero senza l'assenso della società, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di

residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. **Per le calciatrici della Divisione Calcio Femminile detto obbligo sussiste nella ipotesi in cui si siano trasferite all'estero senza il consenso della società originaria.**

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

3. I calciatori/calciatrici **cittadini di paese non aderente all'UE/EEE**, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di **dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati** e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici **cittadini di paese aderente all'UE/EEE**, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera,

residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.	il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.
Art. 40 quinquies Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque 1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale: 1) di un solo calciatore o calciatrice cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di	Art. 40 quinquies Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque 1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale: 1) di un solo calciatore cittadino di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di una sola calciatrice cittadina di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o documento equipollente che

residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità;

2) di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

2. I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono essere svincolati nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 ter, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i

legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di **dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati**; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità;

2) di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

2. I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono essere svincolati nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 ter, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i

termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

4. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I calciatori/calciatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento e documento di identità.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori **cittadini di paese aderente all'UE/EEE e di calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE** di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

4. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C..

5. I calciatori/calciatrici di cittadinanza non

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 ter, punto 7, delle NOIF.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, **il certificato di residenza in Italia se cittadini appartenenti alla UE/EEE** e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento, **il certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti privati all'uopo autorizzati.**

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma **sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Il vincolo dei calciatori/calciatrici cittadini/e di paese non aderente all'UE/EEE in possesso di un permesso di soggiorno con scadenza limitata avrà validità fino al termine della stagione sportiva per cui si è richiesto il tesseramento. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e dall'art. 94 ter delle N.O.I.F., detti calciatori possono essere trasferiti o svincolati nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale.**

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i

	termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.
Art. 63 Direzione delle gare ufficiali 1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti" e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società. 1 bis. L'arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari. 2. Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell'arbitro ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione. 3. Un calciatore che svolga le funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare come calciatore (tale disposizione non si applica per l'attività ricreativa e per le gare del Settore Giovanile e Scolastico), fatta salva anche diversa disposizione da parte della Lega, Divisione, Comitato o Settore	Art. 63 Direzione delle gare ufficiali 1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti" e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società. 1 bis. L'arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari. 2. Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell'arbitro ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione. 3. Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di

competente, mentre un calciatore già partecipante alla gara può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente. 4. Gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara non designati dal competente organo tecnico. 5. Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse allontanato dal recinto di gioco a seguito di un provvedimento disciplinare adottato dall'arbitro o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.	parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alle stesse può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente. 4. Gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara non designati dal competente organo tecnico. 5. Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse allontanato dal recinto di gioco a seguito di un provvedimento disciplinare adottato dall'arbitro o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.
Art. 103 bis Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo 1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e controopzione eventualmente inserite nell'originario trasferimento o cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, i premi e/o indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati come non apposti.	Art. 103 bis Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo 1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" e dei "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale, presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e controopzione eventualmente inserite nell'originario trasferimento o cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, i premi e/o indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati come non apposti. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare

	dell'attività ufficiale immediatamente successive.
2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.	2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.
3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, previo pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di recesso.	3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, previo pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di recesso.
4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.	4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
5. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che	5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che

definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito soltanto a favore di società professionistica.	definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica sia a favore di società dilettantistica.
---	---



*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

USS_GIORGETTI 0000739 P-
del 10/05/2019



23419031

Leonardo,

al fine di avviare con voi un dialogo costante e, al contempo, per aggiornarvi circa le attività che il Governo porta avanti nell'ambito dello sport, vorrei inaugurare da oggi quella che spero diventerà una piacevole tradizione.

Periodicamente riceverete una newsletter che riassume le notizie, le iniziative e i provvedimenti del Governo diretti allo sviluppo e alla crescita del mondo sportivo.

Sperando di fare cosa utile e gradita vi invio quindi il "numero zero" che contiene anche la Guida al Decreto Fiscale curata dall'Agenzia delle Entrate, utile a tutte le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche che intendano avvalersi delle agevolazioni sulle liti pendenti, come previsto dal Decreto Fiscale del 23 ottobre 2018 sulle «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria».

Mi farà naturalmente piacere se vorrete farmi avere vostri eventuali suggerimenti, al fine di rendere più proficuo e costruttivo questo scambio.

Con fede e stima,

Giancarlo Giorgetti

Roma, 1° aprile 2019

OGGETTO: *Definizione agevolata delle controversie tributarie - Articolo 6 e articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136*

INDICE

PREMESSA	4
1. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA	6
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	7
<i>2.1 Controversie attribuite alla giurisdizione tributaria.....</i>	<i>8</i>
<i>2.2 Qualità di parte dell'Agenzia delle entrate</i>	<i>8</i>
<i>2.3 Atti oggetto delle liti definibili</i>	<i>10</i>
<i>2.3.1 Dinieghi espressi o taciti di rimborso.....</i>	<i>10</i>
<i>2.3.2 Atti che non contengono una pretesa tributaria quantificata.....</i>	<i>11</i>
<i>2.3.3 Dinieghi di precedenti definizioni agevolate</i>	<i>11</i>
<i>2.3.4 Ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione.....</i>	<i>12</i>
<i>2.3.5 Sanzioni per omesso o ritardato versamento.....</i>	<i>16</i>
<i>2.3.6 Tasse automobilistiche</i>	<i>17</i>
<i>2.3.7 Accertamenti riguardanti società di persone.....</i>	<i>18</i>
<i>2.3.8 Contributi e premi previdenziali e assistenziali.....</i>	<i>19</i>
<i>2.3.9 Atti concernenti risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, IVA riscossa all'importazione e aiuti di Stato</i>	<i>19</i>
3. PENDENZA DELLA LITE	20
4. DOMANDA DI DEFINIZIONE	24
<i>4.1 Termine di presentazione della domanda e controversia autonoma</i>	<i>25</i>
5. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA E DEGLI IMPORTI DOVUTI	26
<i>5.1 Percentuali di riduzione.....</i>	<i>27</i>

5.1.1	<i>Cento per cento del valore della controversia.....</i>	27
5.1.2	<i>Novanta per cento del valore della controversia.....</i>	28
5.1.3	<i>Quaranta e quindici per cento del valore della controversia.....</i>	29
5.1.4	<i>Percentuali relative ai casi di soccombenza parziale.....</i>	30
5.1.5	<i>Cinque per cento del valore della controversia.....</i>	31
5.1.6	<i>Percentuali relative alle controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni</i>	33
5.2	<i>Importi scomputabili.....</i>	35
5.3	<i>Rettifica di perdite</i>	38
6.	RAPPORTI CON LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE	39
7.	PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	41
7.1	<i>Effetti del perfezionamento.....</i>	43
7.1.1	<i>Coobbligati.....</i>	43
8.	SOSPENSIONE DEI GIUDIZI	45
9.	SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE.....	46
10.	DINIEGO DELLA DEFINIZIONE.....	48
11.	ESTINZIONE DEL GIUDIZIO.....	50
12.	DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL DL N. 119 DEL 2018.....	52
12.1	<i>Organo giurisdizionale innanzi al quale pende la lite.....</i>	52
12.2	<i>Atti oggetto delle liti pendenti.....</i>	53
12.3	<i>Valore della lite e importi dovuti per la definizione</i>	54

PREMESSA

L'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (di seguito: *articolo 6*), ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie *“in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio”*, nelle quali *“il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore”* del medesimo decreto, ossia entro il 24 ottobre 2018¹.

Si tratta di un istituto che offre ai contribuenti l'occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, che viene individuato a norma dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui *“Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”*.

La definizione di cui all'*articolo 6* presenta rilevanti differenze rispetto alla pregressa definizione agevolata delle controversie pendenti prevista dall'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che non era limitata ai giudizi aventi ad oggetto i soli atti impositivi, ma comprendeva anche quelli concernenti gli atti di mera riscossione. Tale forma di definizione nasceva, infatti, a completamento dell'effetto definitorio relativo alle controversie interessate dalla prima definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione,

¹ Ai sensi dell'articolo 27 del DL n. 119 del 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 ottobre 2018, n. 247, *“Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ...”*.

contemplata dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225².

Inoltre, la definizione introdotta dall'*articolo 6*, a differenza di quella disciplinata dall'articolo 11 del DL n. 50 del 2017³, modula le somme dovute in rapporto allo stato e al grado in cui si trova la singola controversia.

Il successivo articolo 7 del DL n. 119 del 2018 prevede, alla lettera b) del comma 2, la possibilità, per le società o associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI, di avvalersi, in determinati casi e a determinate condizioni, della definizione agevolata delle liti, con una modulazione delle somme dovute differente rispetto a quella prevista dall'*articolo 6* (vedi paragrafo 12).

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 7, le indicate modalità di definizione sono precluse se l'ammontare delle imposte accertate o in contestazione, relativamente ad ogni periodo d'imposta per il quale pende la controversia, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP, contestata. In tal caso, rimane comunque ferma la possibilità, per le società o

² Cfr. circolare n. 22/E del 28 luglio 2017, nella quale si precisa che la definizione agevolata prevista dall'articolo 11 del DL n. 50 del 2017 è volta a *“completare l'effetto definitorio relativamente alle controversie interessate dalla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione Qualora, infatti, gli importi oggetto di contenzioso non siano stati integralmente affidati all'agente della riscossione per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di giudizio – restando in tal modo esclusi dalla definizione di cui al predetto articolo 6 – la disciplina in esame consente al contribuente di definire integralmente i rapporti in contestazione”*. Cfr., inoltre, circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017, punto 2), nella quale si chiarisce che *“Il comma 1 dell'art. 6 (del DL n. 193 del 2016, n.d.r.) prevede la possibilità di estinguere i debiti contenuti nei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016.*

Il comma 13-bis dell'art. 6 precisa che la “definizione agevolata (...) può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato”.

Dal combinato disposto delle norme citate, emerge che per il debitore è possibile definire singolarmente ciascuno dei carichi iscritti a ruolo o affidati dal 2000 al 2016 I carichi definibili sono quelli iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, o affidati ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di avviso di accertamento cd. esecutivo.”.

³ L'articolo 11 del DL n. 50 del 2017 stabiliva che le controversie potevano *“essere definite ... col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.*

associazioni sportive dilettantistiche, di avvalersi della definizione agevolata prevista dall'*articolo 6*.

1. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Sulla base dell'*articolo 6*, la definizione agevolata delle controversie pendenti può avvenire:

- con il pagamento di una somma pari al valore della controversia qualora, alla data del 24 ottobre 2018, il ricorso in primo grado sia stato notificato all'Agenzia delle entrate, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale, oppure il contribuente sia rimasto soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare⁴ depositata e non ancora definitiva alla medesima data;
- con il pagamento del novanta per cento del valore della controversia, in caso di ricorso pendente in primo grado per il quale il contribuente si sia costituito in giudizio alla data del 24 ottobre 2018, ma non abbia ancora ottenuto, alla stessa data, una decisione giurisdizionale non cautelare;
- con il pagamento di un importo percentuale del valore della controversia diversificato in relazione allo stato del giudizio, nelle ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate sia risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018;
- con il pagamento del cinque per cento del valore della controversia, nel caso in cui la stessa sia pendente innanzi alla Corte di cassazione alla data del 19 dicembre 2018 e l'Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

⁴ Le pronunce giurisdizionali cautelari, prive di rilevanza ai fini della determinazione delle somme dovute per la definizione, sono quelle adottate per evitare che, a causa della durata del processo, una delle parti possa subire danni irreparabili, come, ad esempio, le pronunce con le quali il giudice dispone la sospensione degli effetti dell'atto oppure della sentenza impugnata (cfr. articoli 47, 52 e 62-*bis* del D.Lgs. n. 546 del 1992).

Un diverso trattamento è riservato alle controversie inerenti esclusivamente:

- alle sanzioni non collegate al tributo⁵, che possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e del quaranta per cento negli altri casi;
- alle sanzioni collegate al tributo⁶, per la cui definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse da quelle previste dallo stesso *articolo 6*.

Al paragrafo 5 sono dettagliatamente descritte le modalità di determinazione degli importi dovuti per la definizione delle liti.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'*articolo 6* consente di definire, a seguito di domanda del contribuente, le “*controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio*”.

L'individuazione delle liti definibili va, quindi, effettuata tenendo conto della natura tributaria della materia oggetto di giudizio, del soggetto parte pubblica in giudizio e della tipologia di atto impugnato.

⁵ Di norma, le sanzioni non collegate al tributo corrispondono a quelle stabilite per violazioni che non incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo.

⁶ Per converso, le sanzioni collegate al tributo sono quelle stabilite per le violazioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo (ad esempio, sanzioni per omessa o infedele dichiarazione).

2.1 Controversie attribuite alla giurisdizione tributaria

Sotto il primo profilo, occorre far riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 2⁷ del D.Lgs. n. 546 del 1992, concernente l'oggetto della giurisdizione tributaria. Ne deriva che possono essere definite, purché concernenti questioni devolute alla giurisdizione tributaria, le liti pendenti presso:

- le Commissioni tributarie provinciali, regionali, nonché le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano, anche a seguito di rinvio;
- la Corte di cassazione.

Si ritiene che siano definibili anche le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria erroneamente instaurate innanzi al Giudice ordinario o a quello amministrativo (ad esempio, atti impositivi impugnati innanzi al Giudice di pace o al TAR). Di contro, non sono definibili le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle Commissioni tributarie.

2.2 Qualità di parte dell'Agenzia delle entrate

Il comma 1 dell'*articolo 6* richiede che l'Agenzia delle entrate sia parte della lite che si intende definire, mentre il comma 16 dispone che possono facoltativamente avvalersi della medesima definizione agevolata anche gli enti territoriali (regioni, province e comuni), i quali possono stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legge per l'adozione dei propri atti,

⁷ L'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.”.

l'applicazione delle disposizioni in commento alle controversie in cui essi sono parti.

Pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina di cui si tratta le controversie instaurate contro altri enti impositori, come ad esempio l'Agenzia delle dogane e dei monopoli⁸.

Per identificare le liti "*in cui è parte l'Agenzia delle entrate*", si ritiene che occorra fare riferimento alla nozione di parte in senso formale e, quindi, alle sole ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti instaurate avverso atti dell'agente della riscossione nelle quali l'Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.

Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie nelle quali è parte unicamente l'agente della riscossione, ancorché inerenti ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e ad atti aventi comunque natura impositiva⁹. Sono invece definibili le liti relative ad atti dotati di natura impositiva che vedono come parte in giudizio, assieme alla stessa Agenzia, anche l'agente della riscossione.

Devono, inoltre, escludersi dalla definizione le controversie vertenti su sanzioni amministrative non tributarie, anche qualora l'Agenzia delle entrate sia stata chiamata in giudizio, come, ad esempio, quelle instaurate avverso le sanzioni irrogate per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da

⁸ Per quanto concerne la definizione dei tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli specifiche disposizioni sono contenute negli articoli 5 e 8 del medesimo DL n. 119 del 2018.

⁹ Ad esempio, non è definibile la controversia instaurata avverso una cartella di pagamento emessa a seguito di rettifica dei dati inseriti in dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, impugnata per vizi attinenti al merito della pretesa e in cui parte in senso formale sia il solo agente della riscossione (cfr. paragrafo 2.3.4).

altra documentazione obbligatoria¹⁰ o per l'irregolare conferimento di incarichi a dipendenti pubblici¹¹. In tali casi, pur essendo l'Agenzia delle entrate parte in senso formale, si tratta di liti non rientranti nell'oggetto della giurisdizione tributaria, come definito ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

2.3 Atti oggetto delle liti definibili

Il comma 1 dell'*articolo 6* prescrive che la definizione agevolata attiene alle controversie pendenti "*aventi ad oggetto atti impositivi*", vale a dire avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati¹² e ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata.

Ne deriva che restano escluse dalla definizione le liti avverso gli atti diversi da quelli precedentemente indicati, tra cui quelli individuati nei paragrafi seguenti, che non costituiscono atti impositivi o che non recano una pretesa tributaria determinata.

2.3.1 Dinieghi espressi o taciti di rimborso

Sono escluse dalla possibilità di definizione innanzitutto le controversie vertenti sui dinieghi espressi o taciti di rimborso, le quali non attengono ad una pretesa dell'Agenzia delle entrate di tributi o di maggiori tributi o di sanzioni

¹⁰ Cfr. articolo 3, commi 3 e 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in merito al quale sono stati forniti chiarimenti con circolare n. 56/E del 24 settembre 2008.

¹¹ Cfr. articolo 53, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

¹² In conformità alle tesi espresse dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene che gli atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati rientrino nel novero degli atti impositivi e che, quindi, le relative controversie possano formare oggetto di definizione agevolata. Cfr., tra le altre, Cass. 31 marzo 2017, n. 8429, secondo cui l'avviso di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati, "*obbligatoriamente motivato con riferimento alle ragioni giuridiche ed ai presupposti di fatto dell'azione di recupero, assume, al pari dell'avviso di accertamento, valenza di atto impositivo autonomamente impugnabile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19*".

amministrative, ma a un'istanza di restituzione di somme ritenute dal contribuente indebitamente versate¹³.

2.3.2 *Atti che non contengono una pretesa tributaria quantificata*

L'*articolo 6* presuppone che la lite definibile esprima un determinato valore sul quale calcolare gli importi dovuti, rapportato alle somme che risultano in contestazione. Di conseguenza, una vertenza che riguardi esclusivamente la spettanza di un'agevolazione non può essere definita, in quanto in essa non si fa questione di una somma pretesa dall'Agenzia delle entrate, in base alla quale determinare il *quantum* dovuto per la definizione agevolata.

In altri termini, le controversie aventi ad oggetto le agevolazioni sono definibili soltanto allorché l'Agenzia delle entrate, con l'atto impugnato, non si sia limitata a negare o a revocare il beneficio, ma abbia contestualmente accertato e richiesto anche il tributo o il maggior tributo dovuto. Ovviamente la definizione riguarderà solo la pretesa e non l'agevolazione in astratto.

Per le stesse ragioni va esclusa la definibilità agevolata di tutte le altre liti nelle quali non sia possibile determinare un valore su cui calcolare le somme dovute, quali quelle relative ai provvedimenti di attribuzione della rendita catastale o alla cancellazione di enti dal registro delle ONLUS.

2.3.3 *Dinieghi di precedenti definizioni agevolate*

Non rientrano nel campo di applicazione dell'*articolo 6* i rapporti tributari e le liti che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate, con particolare riferimento a quelle connesse alla corretta applicazione delle stesse, quali quelle concernenti il rigetto di una precedente domanda di definizione agevolata ovvero l'esatta determinazione delle somme dovute dal contribuente ai fini della definizione agevolata¹⁴.

¹³ Cfr. circolari n. 12/E del 21 febbraio 2003 e n. 48/E del 24 ottobre 2011.

¹⁴ Cfr., tra le altre, Cass. 19 gennaio 2018, n. 1317, ove si pone in rilievo che “*ha affermato Cass. 3 ottobre 2006, n. 21328, che il condono fiscale, essendo un accertamento straordinario o eccezionale, in*

Resta inteso che, ove ricorrano gli altri presupposti per avvalersi della definizione in esame, sono definibili le liti originarie per le quali non si sia perfezionata una precedente definizione agevolata.

2.3.4 Ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione

Dal momento che l'*articolo 6* limita la definizione agevolata alle controversie inerenti agli atti impositivi, sono esclusi dal suo ambito di applicazione i giudizi riguardanti gli atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione.

Pertanto, in linea generale, non sono definibili le controversie aventi ad oggetto i ruoli per imposte e ritenute che, sebbene indicate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta nelle dichiarazioni presentate, risultano non versate. I controlli su tali versamenti sono disciplinati dalla lettera f) del comma 2 dell'*articolo 36-bis* del DPR n. 600 del 1973, per le imposte dirette e per l'IRAP, e dalla lettera c) del comma 2 dell'*articolo 54-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'IVA.

Al recupero delle imposte non versate non si provvede, infatti, mediante l'emissione di un atto impositivo che presupponga la rettifica della dichiarazione, ma con un atto di mera riscossione, ricognitivo di quanto indicato dal contribuente o dal sostituto d'imposta nella dichiarazione.

Considerazioni analoghe valgono anche per l'ipotesi disciplinata dal comma 2-*bis*¹⁵ dell'*articolo 36-bis* del DPR n. 600 del 1973, che prevede la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti ancor prima della presentazione della dichiarazione annuale da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.

deroga alle norme generali ed ordinarie, di un rapporto giuridico tributario, non è ammissibile, in mancanza di un'esplicita disposizione legislativa, relativamente a un altro condono."

¹⁵ Secondo il comma 2-*bis* dell'art. 36-*bis* del DPR n. 600 del 1973, "Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta."

Le disposizioni di cui ai predetti articoli 36-*bis* e 54-*bis*, concernenti la liquidazione delle dichiarazioni, consentono di provvedere, in aggiunta al controllo dei versamenti, anche alla rettifica di alcuni dati indicati in dichiarazione e alla conseguente iscrizione a ruolo delle imposte dovute in misura superiore rispetto a quella dichiarata e liquidata dai contribuenti. Analogo discorso vale per il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi a norma dell'articolo 36-*ter* del DPR n. 600 del 1973.

Si pensi, a tal proposito, alla riduzione o all'esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti, mediante la procedura di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del DPR n. 600 del 1973 ovvero alle correzioni effettuate ai sensi dell'articolo 54-*bis* del DPR n. 633 del 1972.

In tali circostanze il ruolo si differenzia dall'atto di mera riscossione dell'imposta, già dichiarata, liquidata e non versata dal contribuente e, dal momento che scaturisce dalla rettifica della dichiarazione, esso assolve anche una funzione di provvedimento impositivo. Le relative controversie sono ammesse, pertanto, alla definizione, ancorché riguardanti il ruolo¹⁶.

Con riferimento agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali e dell'imposta di successione, si osserva che tali atti

¹⁶ Cfr. Cass. 26 febbraio 2014, n. 4608, per la quale *“Per principio di questa Corte, dal quale non v'è ragione di discostarsi, in tema di condono fiscale la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16 consente la definizione agevolata non di ogni controversia tributaria, ma delle sole liti aventi ad oggetto un atto di imposizione fiscale, e cioè di un atto con il quale l'Amministrazione Finanziaria dello Stato imponga un tributo maggiore, ulteriore o diverso rispetto a quello dichiarato dal contribuente, con esclusione quindi di tutte le controversie aventi ad oggetto la mera liquidazione di un'imposta in base a quanto dichiarato (direttamente e/o indirettamente) dal contribuente stesso; nell'ipotesi, pertanto, di cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis occorre distinguere i casi in cui l'Amministrazione abbia esercitato il potere di "controllo formale", relativo alla riscossione nella misura risultante dalla stessa dichiarazione, cui segue effettivamente un'attività di mera liquidazione, dai casi di "rettifica cartolare", cioè di rettifica dei risultati dalla dichiarazione attraverso la correzione di errori materiali e di calcolo, o la esclusione (o riduzione) di scomputi di ritenute, di detrazioni o deduzioni, di crediti d'imposta; casi nei quali si è in presenza di un'attività impositiva vera e propria, rientrante per definizione in quella di accertamento (ancorché più semplice e immediata rispetto alle "verifiche sostanziali"); solo nella prima ipotesi la lite, concernendo un atto meramente liquidatorio, non rientra tra quelle suscettibili di definizione agevolata, laddove nella seconda ipotesi non vi è ragione di escluderla, in presenza di un atto con il quale, al di là della sua qualificazione formale, l'Amministrazione esercita per la prima volta una pretesa sostanzialmente impositiva, in contrasto con quanto evidenziato dal contribuente nella dichiarazione”*.

non presuppongono, di norma, operazioni di rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

Occorre tuttavia evidenziare che, ai fini della definizione, rileva la natura sostanziale dell'atto impugnato, che prescinde dal "*nomen iuris*" utilizzato nella specie. In tal senso si è espressa la Corte di cassazione con riferimento all'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, volto a far valere "*per la prima volta nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata al momento della richiesta di registrazione*" (Cass. 6 ottobre 2010, n. 20731). In questo caso, infatti, l'avviso di liquidazione assume natura di atto impositivo, in quanto destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata, in via provvisoria, al momento della richiesta di registrazione.¹⁷

Con la circolare n. 22/E del 28 aprile 2003, punto 12.3, è stata chiarita anche la questione della definibilità della lite relativa all'avviso di liquidazione dell'imposta principale di successione.

Posto che in sede di liquidazione di tale imposta, l'Ufficio effettua un controllo ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, volto a correggere errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante e oggettivamente desumibili dal contesto della dichiarazione, ma anche ad escludere riduzioni e detrazioni non spettanti o non documentate e oneri deducibili non documentati, è necessario valutare caso per caso la natura dell'atto amministrativo secondo criteri analoghi a quelli indicati per la liquidazione delle dichiarazioni delle imposte sui redditi, IRAP e IVA.

In breve, nel caso in cui l'Ufficio si limiti a determinare l'entità del tributo dovuto, secondo i dati dichiarati dal contribuente stesso, la lite sull'avviso di liquidazione non è definibile.

¹⁷ Così, ad esempio, devono ritenersi definibili le controversie aventi ad oggetto avvisi di liquidazione con i quali l'Ufficio procede al recupero delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa".

Si fa infine presente che la cartella di pagamento, quando è preceduta da un avviso di accertamento, costituisce atto di riscossione della somma dovuta in base all'avviso stesso e non un autonomo atto impositivo. Non è definibile, pertanto, la lite fiscale promossa con l'impugnazione della cartella preceduta dall'avviso di accertamento.

Al contrario, possono essere definite in via agevolata le controversie generate da ricorsi avverso ruoli o cartelle che non siano stati preceduti da atti impositivi presupposti e, conseguentemente, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria¹⁸.

In particolare, nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento deve essere preceduta dall'avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella eccependo l'invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre che quest'ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio. In altri termini, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata, qualora abbia impugnato il ruolo, assumendo di non aver ricevuto una valida notifica dell'avviso di accertamento. In questo caso, la cartella costituisce il primo atto attraverso il quale il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa impositiva, essendo in contestazione l'asserita inesistenza o nullità della notifica dell'atto impositivo che, se confermata dal giudice, determina la declaratoria di nullità del ruolo. Ai fini della definibilità della lite, non è necessario che nell'atto introduttivo del giudizio avverso la cartella sia stato richiesto espressamente anche l'annullamento dell'avviso di accertamento, ma è sufficiente che sia stata contestata la validità della relativa notifica, seppure al limitato fine di ottenere l'annullamento del ruolo.

¹⁸ Cfr. Cass. 29 novembre 2017, n. 28611, ove si evidenzia il consolidato principio “- che si inserisce nella tendenza sempre più accentuata della giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite, nel senso del favor per l'applicabilità delle normative di condono – secondo il quale ciò che rileva ai fini della qualificazione dell'atto come impositivo e della conseguente inclusione della relativa controversia nell'ambito applicativo della L. n. 289 del 2002, art. 16, è la sua effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione formale dell'atto stesso. Pertanto, la natura impositiva dell'atto, ai fini anzidetti, va riconosciuta quando esso sia destinato ad esprimere, per la prima volta, nei confronti del contribuente, una pretesa fiscale, essendo sufficiente che la contestazione da parte di quest'ultimo sia idonea ad integrare una controversia effettiva, e non apparente, sulla legittimità ... della pretesa medesima”.

Qualora, invece, l'avviso di accertamento sia stato impugnato, anche tardivamente¹⁹, in quanto ritenuto irritualmente notificato e, per lo stesso motivo, sia stato proposto un distinto ricorso avverso la successiva cartella di pagamento, la lite da definire è quella concernente l'accertamento. In conseguenza della chiusura di tale lite, si potrà richiedere pronuncia di estinzione per cessazione della materia del contendere anche nel giudizio instaurato avverso la cartella di pagamento.

2.3.5 Sanzioni per omesso o ritardato versamento

Si ritiene che l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'*articolo 6* delle controversie aventi ad oggetto atti di mera riscossione comporti, inoltre, la non definibilità in via agevolata dei giudizi concernenti unicamente le sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte indicate in dichiarazione, irrogate a norma dell'*articolo 13* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471²⁰. Ciò

¹⁹ Cfr., tuttavia, quanto riportato nella nota 37 per i casi di "abuso del processo".

²⁰ Secondo l'*articolo 13* del D.Lgs. n. 471 del 1997, "1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di congruaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'*articolo 13* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'*articolo 54-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.

5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'*articolo 54-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

significa, tra l'altro, che ad una lite riguardante la sanzione di omesso versamento in cui il tributo dovuto sia stato eventualmente pagato o comunque definito²¹ oppure inerente alla sanzione di ritardato versamento, non può applicarsi l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 6, secondo il quale, qualora si tratti di *“controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione”*.

2.3.6 Tasse automobilistiche

Le controversie inerenti alle tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, nelle quali sia parte l'Agenzia delle entrate, quale ente che ne cura la gestione²², riguardano principalmente atti con cui si contesta al contribuente l'omesso versamento della tassa dovuta in base alle risultanze dei registri pubblici. In quanto tali, esse non sono definibili.

Anche in questo caso, peraltro, deve ammettersi la definibilità qualora le controversie discendano da atti impositivi diversi dalla mera liquidazione dell'obbligazione tributaria o dal recupero di versamenti omessi.

6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto è presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.

7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.”.

²¹ Rimanendo in contestazione la sola somma dovuta a titolo di sanzione.

²² “L'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario. [...]”.

A partire dall'anno d'imposta 1999, il Ministero delle finanze (ndr. oggi l'Agenzia delle entrate) provvede, pertanto, alla gestione delle sole tasse automobilistiche erariali dovute dai soggetti residenti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, e, fatta eccezione per le funzioni connesse con l'attività di riscossione, alla gestione delle tasse automobilistiche di spettanza della Regione Siciliana” (circolare n. 106/E del 22 maggio 2000).

2.3.7 Accertamenti riguardanti società di persone

Nell'ipotesi in cui l'accertamento impugnato da una società di persone²³ si limiti a rettificare in aumento il reddito imputabile pro quota ai soci, si ritiene che la controversia non sia definibile ai sensi dell'*articolo 6*, il quale presuppone che la lite definibile esprima un determinato valore sul quale calcolare gli importi dovuti per la definizione²⁴. Sebbene l'atto di accertamento impugnato dalla società contenga l'indicazione dell'ammontare del reddito o del maggior reddito da imputare per trasparenza ai soci (e dell'IRAP e/o dell'IVA eventualmente accertate in capo alla società), lo stesso non reca alcuna quantificazione né delle imposte né delle sanzioni dovute dai soci. Di conseguenza, l'eventuale definizione della lite da parte della società è ammessa limitatamente alle sole imposte accertate nell'atto e di competenza della medesima (come, ad esempio, l'IRAP), ma non esplica efficacia nei confronti dei soci con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi.

Le controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione, ai soli fini della definizione agevolata, sono da considerarsi come liti autonome.

Qualora alcuni soci definiscano la controversia instaurata con riguardo al proprio reddito di partecipazione, mentre altri scelgano di restare inerti ovvero di proseguire nel proprio giudizio autonomamente incardinato, quest'ultimo non potrà ovviamente intendersi definito e proseguirà autonomamente.

²³ In generale tale principio è valido e applicabile anche a tutti gli altri soggetti passivi - residenti nel territorio dello Stato - che producono redditi in forma associata e che sono elencati all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si tratta, nello specifico, delle società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e dei soggetti ad esse equiparati, in particolare associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, queste ultime produttive di reddito di lavoro autonomo da imputare a ciascun associato in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

²⁴ Cfr., nel medesimo senso, circolare n. 22/E del 28 aprile 2003 e circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011, concernenti le definizioni agevolate delle liti pendenti previste, rispettivamente, dall'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2.3.8 Contributi e premi previdenziali e assistenziali

Nonostante gli avvisi di accertamento relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal 1° gennaio 1999 rechino, oltre alle imposte accertate, anche l'indicazione dei contributi e premi previdenziali e assistenziali liquidati in base al maggior imponibile accertato, le controversie relative a tali contributi e premi, instaurate nei confronti degli enti previdenziali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

Ne consegue che le controversie riguardanti i contributi non sono definibili ai sensi dell'*articolo 6*.

2.3.9 Atti concernenti risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, IVA riscossa all'importazione e aiuti di Stato

Per espressa previsione del comma 5 dell'*articolo 6*, sono inoltre “*escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:*

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014²⁵, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;*

²⁵ Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2007/436/CE, “*Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea le entrate provenienti:*

- a) da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;”.*

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE, “*Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti:*

- a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;”.*

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015".

In base al citato comma 5 dell'*articolo 6*, la definizione non è ammessa neanche sulla eventuale parte della controversia (riferita al singolo atto impositivo) che non inerisca alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, all'IVA riscossa all'importazione e agli aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario.

Si evidenzia che l'articolo 5 del medesimo DL n. 119 del 2018 disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea.

Resta inteso che sono definibili le controversie in materia di IVA, diversa da quella riscossa all'importazione.

Analogamente a quanto chiarito al paragrafo 3) della circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017²⁶ e al paragrafo 1.2 della circolare n. 22/E del 28 luglio 2017²⁷, devono ritenersi escluse dalla definizione anche le liti relative al recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell'Unione europea, in uno Stato estero aderente alla Convenzione OCSE/CoE sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale o in uno Stato estero con cui l'Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione, poiché si tratta di somme non rientranti nella disponibilità dello Stato italiano.

3. PENDENZA DELLA LITE

Per l'applicazione della definizione, l'*articolo 6* richiede che la lite fiscale sia pendente, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore del DL n.

²⁶ La circolare n. 2/E del 2017 ha fornito chiarimenti in ordine alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, di cui all'articolo 6 del DL n. 193 del 2016.

²⁷ La circolare n. 22/E del 2017 ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'articolo 11 del DL n. 50 del 2017.

119 del 2018, ossia che al 24 ottobre 2018 il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia “*stato notificato alla controparte*”²⁸. E’ inoltre necessario che, “*alla data di presentazione della domanda, ..., il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva*”.

In sostanza, la definizione delle liti può riguardare soltanto i rapporti pendenti alla data del 24 ottobre 2018 e, comunque, non esauriti alla data di presentazione della domanda. Rimangono, quindi, esclusi:

- i rapporti esauriti alla data del 24 ottobre 2018, in quanto già regolati da pronunce divenute definitive per mancata impugnazione²⁹ ovvero già regolati da sentenze emesse dalla Corte di cassazione, che non abbiano disposto il rinvio al giudice di merito. In particolare, la pubblicazione della sentenza di cassazione, attraverso il deposito in cancelleria, individua la fase terminale del processo;
- i rapporti – anche se pendenti alla data del 24 ottobre 2018 – esauriti alla data di presentazione della domanda di definizione, a seguito di deposito di sentenza emessa dalla Corte di cassazione, che non abbia disposto il rinvio al giudice di merito³⁰.

Sono, inoltre, da considerarsi esauriti e, come tali, esclusi dalla definizione in esame, i rapporti per i quali, alla data del 24 ottobre 2018 e a quella di presentazione della domanda, si sia già perfezionata la mediazione tributaria³¹, di

²⁸ Ai fini del rispetto del termine di impugnazione del 24 ottobre 2018 rileva la data di notificazione per il ricorrente. Così, ad esempio, nel caso in cui il ricorso sia stato notificato direttamente utilizzando il servizio postale, occorre tener conto della data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.

²⁹ Deve trattarsi di pronuncia giurisdizionale non cautelare passata in giudicato, resa sul merito o sull’ammissibilità.

³⁰ In relazione alle sentenze dei giudici di merito e a quelle di cassazione con rinvio, i termini di impugnazione e di riassunzione sono sospesi per nove mesi, a norma del comma 11 dell’*articolo 6* (cfr. paragrafo 9). Per quanto concerne le sentenze di cassazione senza rinvio, si evidenzia che, per evitare che l’eventuale deposito delle stesse precluda la presentazione della domanda di definizione, il contribuente può chiedere la sospensione del giudizio alla Suprema Corte, ai sensi del comma 10 dell’*articolo 6* (cfr. paragrafo 8).

³¹ Ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la mediazione tributaria “*si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra*

cui all'articolo 17-*bis* del D.Lgs. n. 546 del 1992 ovvero la conciliazione giudiziale³², disciplinata dagli articoli 48, 48-*bis* e 48-*ter* del medesimo decreto.

In definitiva, sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata:

- le controversie per le quali alla data del 24 ottobre 2018 sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado³³, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione; in particolare, per i giudizi innanzi alle commissioni tributarie, occorre fare riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo, anche se ricadente nella disciplina del reclamo e della mediazione di cui all'articolo 17-*bis* del D.Lgs. n. 546 del 1992, è stato notificato all'Ufficio, non essendo necessario che, entro il 24 ottobre 2018, vi sia stata anche la costituzione in giudizio³⁴;
- le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 24 ottobre 2018;³⁵
- le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 24 ottobre 2018, i termini per la riassunzione.

Al contrario, non possono ritenersi definibili le cosiddette "liti potenziali", riconducibili a quelle situazioni in cui il ricorso di primo grado non sia stato

le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata" (cfr. circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015, paragrafo 1.7.4).

³² A norma, rispettivamente, degli articoli 48, comma 4, e 48-*bis*, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, la conciliazione fuori udienza "*si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo*", mentre la conciliazione in udienza "*si perfeziona con la redazione del processo verbale*" da parte del segretario della commissione tributaria competente (cfr. citata circolare n. 38/E del 2015, paragrafi 1.11.2 e 1.11.3).

³³ Fatta eccezione per quelle integralmente definite tramite mediazione tributaria o conciliazione giudiziale.

³⁴ Nel processo tributario, la litispendenza si concretizza con la notifica del ricorso e non richiede che sia avvenuta anche la costituzione in giudizio del ricorrente (cfr., tra le altre, Cass. 17 dicembre 2014, n. 26535).

³⁵ Per la sospensione dei termini di impugnazione prevista dal comma 11 dell'articolo 6 vd. paragrafo 9 della presente circolare.

notificato alla data del 24 ottobre 2018, pur essendo pendenti, alla medesima data, i termini di impugnazione di un atto impositivo notificato al contribuente³⁶.

Sebbene non previsto espressamente dall'*articolo 6*, si ritiene che siano ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge ovvero privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall'*articolo 18* del D.Lgs. n. 546 del 1992³⁷, purché entro il 24 ottobre 2018 sia stato notificato il ricorso in primo grado e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l'inammissibilità³⁸.

Devono, infine, ritenersi definibili le liti interessate da sentenze per le quali pendono i termini per la proposizione della revocazione ordinaria, ad esclusione delle liti per le quali è stata depositata sentenza della Corte di cassazione senza rinvio, che si considerano comunque definitive, mentre deve escludersi in ogni caso la possibilità di definizione delle liti nelle quali siano state pronunciate sentenze impugnabili tramite la revocazione straordinaria, atteso che detta impugnazione non preclude il passaggio in giudicato delle sentenze. Si precisa che non può configurarsi pendenza della lite neanche nell'ipotesi in cui

³⁶ In tal caso, il contribuente destinatario di un avviso di accertamento può accedere, purché ancora nei termini, alla definizione agevolata di cui all'*articolo 2* del DL n. 119 del 2018, rubricato "*Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento*".

³⁷ Si evidenzia tuttavia che, in tema di controversie instaurate tardivamente, la Corte di cassazione nella sentenza 22 gennaio 2014, n. 1271, ha affermato che «*configura, in particolare, una forma di abuso del processo l'utilizzazione di strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento appresta alla parte tali mezzi di tutela della propria posizione sostanziale*» ed in particolare, quanto "*ai casi di definizione delle liti tributarie pendenti*", ravvisando "*la sussistenza di una forma di abuso del processo... in presenza di elementi dai quali emerga, in modo evidente e inequivoco, il carattere meramente fittizio e artificioso della controversia principale, instaurata, nonostante la palese tardività, al solo fine di creare il presupposto per poter fruire del beneficio: un chiaro elemento sintomatico della configurabilità di un uso abusivo del processo è costituito dal fatto che il contribuente - come nel caso in esame - abbia impugnato l'atto impositivo ben oltre il termine di legge ... senza nulla argomentare in ordine alla perdurante ammissibilità dell'impugnazione nonostante il tempo trascorso*".».

³⁸ Non appare configurabile la definitività di una sentenza dei giudici di merito, considerata la sospensione dei termini di impugnazione prevista dal comma 11 dell'*articolo 6*, in relazione ai "*termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019*".

alla data del 24 ottobre 2018 sia stata proposta la revocazione straordinaria, in quanto soltanto la pronuncia che accoglie la domanda di revocazione può far venir meno la sentenza impugnata³⁹.

4. DOMANDA DI DEFINIZIONE

Il comma 1 dell'*articolo 6* subordina la definizione alla presentazione di un'apposita domanda, da inoltrare telematicamente all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate parte in giudizio compilando il modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 39209 del 18 febbraio 2019, emesso ai sensi del comma 15 dell'*articolo 6*⁴⁰.

Ai fini della definizione, la lite deve essere ancora pendente alla data di presentazione della domanda, ossia, come recita il comma 4 dell'*articolo 6*, le liti sono definibili qualora “*alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva*”.

Come già precisato, si deve considerare non definibile, in quanto sostanzialmente non più pendente, la lite per la quale alla predetta data sia perfezionato un accordo di mediazione o di conciliazione giudiziale⁴¹ (cfr. paragrafo 3) e quella per la quale sia intervenuta, dopo il 24 ottobre 2018, una sentenza di cassazione senza rinvio; al riguardo si sottolinea che il contribuente interessato alla definizione ha la facoltà di chiedere, all'Organo giurisdizionale

³⁹ Cfr. paragrafo 2.1 della circolare n. 22/E del 2017.

⁴⁰ Il comma 15 dell'*articolo 6* prevede che “*Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo*”. Il modello di domanda e le relative istruzioni sono disponibili in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. Come specificato nel citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 39209 del 18 febbraio 2019, la presentazione della domanda di definizione va effettuata esclusivamente in via telematica: a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; b) incaricando uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualsiasi Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda, consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

⁴¹ In quanto l'accordo di mediazione e la conciliazione perfezionati sono intangibili ed irretrattabili.

presso il quale pende la lite, la sospensione del giudizio, ai sensi del comma 10 dell'*articolo 6* (cfr. paragrafo 8).

L'onere di presentare la domanda di definizione grava sul "*soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio*" o su "*chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione*". Ne consegue che, nel caso in cui si intenda definire la lite, la domanda va presentata a cura del soggetto che ha proposto ricorso nel primo grado di giudizio oppure di chi è subentrato a tale soggetto, ad esempio a titolo di successione universale o particolare, *ex* articoli 110 e 111 c.p.c..

4.1 Termine di presentazione della domanda e controversia autonoma

Il comma 8 dell'*articolo 6* stabilisce che "*Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato*".

Pertanto, il termine per il pagamento e per la successiva presentazione della domanda di definizione scade il 31 maggio 2019⁴².

Qualora con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio siano stati impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una distinta domanda per ciascun atto; ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.

E', inoltre, irrilevante l'eventuale riunione di più giudizi, posto che di regola⁴³ in questo caso va presentata una distinta domanda per ciascun atto

⁴² In caso di conferimento di incarico a uno dei soggetti di cui ai commi 2-*bis* e 3 dell'*articolo 3* del DPR n. 322 del 1998, la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l'esecuzione della trasmissione telematica entro il termine perentorio del 31 maggio 2019. Qualora, invece, il contribuente si rechi presso uno degli Uffici territoriali di una qualsiasi Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che provvede alla trasmissione telematica, è sufficiente la consegna della domanda, debitamente compilata e sottoscritta, entro il citato termine perentorio del 31 maggio 2019.

⁴³ Non vanno, ad esempio, presentate istanze separate nel caso di riunione dei giudizi avverso l'atto impositivo e la cartella di pagamento, atteso che la definibilità attiene alle liti avverso gli atti impositivi.

impugnato. Ciò comporta fra l'altro che è ammissibile la definizione parziale delle controversie introdotte con ricorso cumulativo oppure oggetto di riunione da parte del giudice; in tal caso la definizione comporta l'estinzione solo "parziale" del giudizio, che prosegue per la parte non oggetto di definizione.

5. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA E DEGLI IMPORTI DOVUTI

In base alle disposizioni dell'*articolo 6*, la definizione avviene con il pagamento di determinati importi rapportati al valore della controversia.

Ai fini della determinazione dell'effettivo valore della controversia, vanno comunque esclusi gli importi di cui all'atto impugnato che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, come avviene, in particolare, in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di formazione di un giudicato interno, di conciliazione o mediazione perfezionate che non abbiano definito per intero la lite ovvero in caso di parziale annullamento dell'atto a seguito di esercizio del potere di autotutela da parte dell'Ufficio, formalizzato tramite l'emissione di apposito provvedimento.

In conformità all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, per la determinazione del valore della controversia non rilevano, invece, le eventuali proposte di accordo relative a mediazioni e conciliazioni o anche ad accertamenti con adesione, non perfezionatisi, ai quali abbia fatto seguito, rispettivamente, la costituzione in giudizio, la prosecuzione o l'instaurazione del giudizio da parte del contribuente⁴⁴.

⁴⁴ Cfr. Cass. 16 novembre 2018, n. 29529, ove si evidenzia che *"La formulazione dell'Ufficio, in sede di accertamento con adesione, di una proposta avente un contenuto ridotto rispetto a quanto preteso con l'avviso notificato non determina né la rinuncia a far valere la pretesa tributaria, né il disconoscimento, ex se, della consistenza probatoria conseguente all'accertamento esperito (v. Cass. n. 9659 del 14/04/2017).*

Va rilevato, del resto, che l'atto di accertamento con adesione non ha natura negoziale o transattiva, non potendo l'Amministrazione negoziare la pretesa tributaria, ma di atto unilaterale, espressione del potere potestativo impositivo della stessa.

In sintesi, quindi, il valore della controversia coincide con il valore del tributo in contestazione e, nelle liti vertenti sulle sole sanzioni, con il valore delle sanzioni in contestazione⁴⁵.

Ai sensi dell'*articolo 6*, la somma dovuta per la definizione, il cosiddetto "*importo lordo dovuto*", costituisce, dunque, il risultato dell'applicazione delle specifiche percentuali previste dalla norma agli importi spettanti all'Agenzia delle entrate, nella misura in cui essi risultano in contestazione.

5.1 Percentuali di riduzione

Al valore della controversia, come sopra individuato, si applicano le percentuali di riduzione stabilite dai commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 2-ter e 3 dell'*articolo 6*, di seguito descritte, in relazione allo stato e al grado in cui pende la controversia medesima.

5.1.1 Cento per cento del valore della controversia

A norma del comma 1 dell'*articolo 6*, "*Le controversie ... pendenti in ogni stato e grado del giudizio ... possono essere definite ... con il pagamento di un importo pari al valore della controversia*".

Rientrano in tale previsione, che per la definizione richiede il pagamento di un importo corrispondente al cento per cento del valore della controversia, le ipotesi nelle quali:

Ne deriva che, in caso di mancata adesione, contribuente e Amministrazione finanziaria semplicemente non hanno concordato nella determinazione della pretesa tributaria alla luce dei complessivi elementi emersi nel contraddittorio, sicché l'Ufficio, in tale evenienza, procede legittimamente a dare corso all'avviso di accertamento già notificato, la cui intempestiva impugnazione ... ne determina l'incontrovertibilità, segno evidente della non rilevanza del contenuto della mera proposta non accolta".

⁴⁵ Ancorché l'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 determini il valore con riferimento alle liti vertenti su tributi, interessi e sanzioni e a quelle aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni, deve ritenersi che il valore di una lite riguardante i soli interessi vada determinato tenendo conto dell'importo di questi ultimi che risulta in contestazione e che il valore di una lite riguardante esclusivamente sanzioni e interessi vada determinato tenendo conto dell'importo delle sole sanzioni in contestazione.

- l'Agenzia delle entrate è risultata vincitrice nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018;
- il contribuente ha notificato il ricorso, alla stessa data, all'Agenzia delle entrate, ma a tale data non si è ancora costituito in giudizio tramite il deposito o la trasmissione del ricorso stesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale ai sensi dell'articolo 22, comma 1⁴⁶, del D.Lgs. n. 546 del 1992.

5.1.2 Novanta per cento del valore della controversia

Il comma 1-*bis* dell'articolo 6, inserito in sede di conversione dalla legge n. 136 del 2018, stabilisce che, *“In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia”*.

La norma fa riferimento alle ipotesi di ricorso pendente per il quale il contribuente, alla data del 24 ottobre 2018, si sia già costituito in giudizio attraverso il deposito o la trasmissione del ricorso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale, ma, alla stessa data, la Commissione non abbia ancora depositato una pronuncia giurisdizionale non cautelare.

La medesima percentuale si applica anche nei casi in cui, al 24 ottobre 2018, pendano i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di cassazione con rinvio ovvero penda il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione⁴⁷.

⁴⁶ L'articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dispone che *“Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.”*.

⁴⁷ Le medesime conclusioni valgono per i casi nei quali, ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. n. 546 del 1992, la Commissione tributaria regionale abbia rimesso la causa alla Commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza impugnata, nonché per i casi nei quali, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 546

L'assunto è conforme alle argomentazioni contenute nella Relazione illustrativa al DL n. 119 del 2018, ove si precisa che *“Nel caso in cui sia intervenuta sentenza di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado senza decisione, in coerenza con la previsione dell’articolo 68, comma 1, lett. c-bis⁴⁸, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 in materia di riscossione in pendenza del giudizio di rinvio”*.

5.1.3 Quaranta e quindici per cento del valore della controversia

A norma del comma 2, lettere a) e b), dell’articolo 6, se l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente *“nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata”* alla data del 24 ottobre 2018, *“le controversie possono essere definite con il pagamento:*

- a) del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;*
- b) del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado”*.

Le predette percentuali valgono anche nell’ipotesi in cui la Commissione tributaria provinciale o la Commissione tributaria regionale si siano pronunciate in qualità di giudici del rinvio, ai sensi dell’articolo 59⁴⁹ o dell’articolo 63⁵⁰ del D.Lgs. n. 546 del 1992.

del 1992, la Commissione tributaria provinciale abbia dichiarato la propria incompetenza e indicato la competenza di una diversa Commissione tributaria provinciale.

⁴⁸ In forza dell’articolo 68, comma 1, lettera c-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, *“Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:*

[...]

c-bis) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.”.

⁴⁹ L’articolo 59, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 dispone che *“La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:*

- a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;*
- b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;*

5.1.4 Percentuali relative ai casi di soccombenza parziale

Il comma 2-bis dell'articolo 6 prevede che, *“In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.”*.

Si tratta di una disposizione a carattere ricognitivo, introdotta in sede di conversione dalla legge n. 136 del 2018, che disciplina espressamente il trattamento applicabile nei casi di reciproca soccombenza del contribuente e dell'Agenzia delle entrate nell'unica o ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018. Tale trattamento era stato, infatti, già evidenziato nella Relazione illustrativa al DL n. 119 del 2018, in cui si afferma che *“Per il caso di soccombenza parziale le medesime misure (previste dal comma 2 dell'articolo 6, n.d.r.) si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente.”*⁵¹.

Di conseguenza, considerato che le somme dovute dipendono dall'esito del giudizio e quindi dalla soccombenza di ciascuna parte, in tal caso trovano applicazione sia la percentuale ridotta, stabilita per la soccombenza dell'Agenzia

c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;

d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;

e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.”.

⁵⁰ Secondo l'articolo 63, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, *“Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.”*.

⁵¹ Cfr. anche circolare n. 12/E del 2003, paragrafo 11.6.7, e circolare n. 48/E del 2011, paragrafo 6.2, ove si è chiarito che le percentuali previste dall'articolo 16 della legge n. 289 del 2002 e dall'articolo 39, comma 12, del DL n. 98 del 2011 per la soccombenza del contribuente e per quella dell'Amministrazione andavano applicate proporzionalmente sul valore della lite.

delle entrate in primo o in secondo grado, sia quella del cento per cento, contemplata per la soccombenza del contribuente.

Più precisamente, le suddette percentuali andranno applicate sulla base dei seguenti criteri:

- a) in caso di reciproca soccombenza nella pronuncia della Commissione tributaria provinciale, si applicherà il quaranta per cento sulla parte del valore della lite per la quale tale pronuncia ha statuito la soccombenza dell'Agenzia delle entrate e il cento per cento sulla restante parte;
- b) in caso di reciproca soccombenza nella pronuncia della Commissione tributaria regionale, si applicherà il quindici per cento sulla parte del valore della lite per la quale tale pronuncia ha statuito la soccombenza dell'Agenzia delle entrate e il cento per cento sulla restante parte.

Così, ad esempio, se un contribuente ha integralmente impugnato un avviso di accertamento recante una maggiore imposta di 20.000 euro e la sentenza di primo grado ha annullato parzialmente l'avviso di accertamento, confermando la pretesa in relazione a 15.000 euro, il valore della lite è comunque pari all'importo in contestazione, vale a dire a 20.000 euro.

L'“*importo lordo dovuto*” per definire la lite sarà pari al quaranta per cento di 5.000 euro (imposta annullata dalla sentenza) e al cento per cento di 15.000 euro (imposta confermata dalla sentenza), per un totale di 17.000 euro.

5.1.5 Cinque per cento del valore della controversia

Il comma 2-ter dell'articolo 6, inserito in sede di conversione dalla legge n. 136 del 2018, prevede la possibilità di definire, “*con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore*”, le controversie tributarie “*pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio*”.

La percentuale del cinque per cento è, quindi, applicabile nel solo caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- il ricorso penda innanzi alla Suprema Corte alla data del 19 dicembre 2018⁵², a seguito di avvenuta notifica a controparte⁵³;
- l'Agenzia delle entrate sia rimasta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Ne deriva che sono escluse dalla previsione del comma 2-ter dell'*articolo 6* le ipotesi in cui alla data del 19 dicembre 2018 non sia stato ancora notificato il ricorso per cassazione, ma pendeva il termine per la relativa proposizione, ancorché caratterizzate dalla soccombenza dell'Agenzia delle entrate nei precedenti gradi di giudizio. In dette ipotesi risulta invero applicabile la lettera b) del comma 2 dell'*articolo 6*, che consente di definire la controversia con il pagamento del quindici per cento del relativo valore.

Inoltre, la definizione con il pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della controversia trova applicazione esclusivamente con riferimento alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l'Agenzia delle entrate sia risultata integralmente soccombente nei precedenti gradi del giudizio.

Non sono pertanto definibili con la riduzione al cinque per cento le liti per le quali l'Amministrazione sia risultata anche parzialmente vittoriosa - indipendentemente dalla misura – in almeno uno dei precedenti gradi⁵⁴.

⁵² L'articolo 1, comma 2, della legge n. 136 del 2018, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018, prevede che *“La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”*

⁵³ La notifica del ricorso alla data del 19 dicembre 2018 è condizione necessaria e sufficiente ai fini della pendenza e, pertanto, non è richiesto l'ulteriore presupposto della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate, a norma dell'articolo 369 c.p.c..

⁵⁴ Al riguardo si evidenzia, come chiarito nella circolare n. 37/E del 21 giugno 2010, paragrafo 6.1.3, che anche la pregressa definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione contemplata dall'art. 3 del DL n. 40 del 2010, la cui disciplina è ricalcata da quella odierna, era applicabile alle sole ipotesi di soccombenza integrale dell'amministrazione nei precedenti gradi di giudizio. Sotto il profilo testuale, inoltre, si osserva che a tale conclusione induce anche la posizione del comma 2-ter in esame immediatamente dopo la

La soccombenza dell’Agenzia delle entrate è determinata dal raffronto tra quanto richiesto dal contribuente e quanto deciso dall’organo giurisdizionale adito e si considera “integrale” quando la domanda del contribuente sia stata accolta. Si ritiene che ai fini del presupposto della soccombenza non rilevi l’eventuale compensazione delle spese di lite disposta dal giudice.

5.1.6 Percentuali relative alle controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni

Il comma 3 dell’articolo 6 dispone che *“Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data”* del 24 ottobre 2018, *“e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.”*.

Pertanto, a fronte di una controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo:

- se l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018, l’*“importo lordo dovuto”* è pari al quindici per cento del valore della controversia;
- se il contribuente è risultato soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24

disposizione del comma 2-bis che individua i criteri per la definizione delle liti interessate da soccombenza parziale.

ottobre 2018 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine, l’*“importo lordo dovuto”* è pari al quaranta per cento del valore della lite.

Considerato che la disposizione in commento prevede una disciplina speciale per la definizione delle liti aventi ad oggetto le sanzioni non collegate al tributo, si ritiene che le percentuali sopra indicate si applichino in tutti i casi di pendenza delle relative controversie, incluse quelle pendenti in Cassazione ed eventualmente anche interessate dalla soccombenza integrale dell’Agenzia nei precedenti gradi di giudizio⁵⁵.

Per le liti che attengono esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, occorre verificare se l’importo relativo agli stessi tributi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato⁵⁶. In tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 31 maggio 2019. A tal proposito si ricorda, come già indicato al paragrafo 2.3.4, che non sono in ogni caso definibili, in quanto non riferite ad atti impositivi ma di mera riscossione, le controversie aventi ad oggetto i ruoli recanti imposte e ritenute, e/o le relative sanzioni per omesso o tardivo versamento che, sebbene indicate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta nelle dichiarazioni presentate, risultano non versate o versate tardivamente.

Diversamente, in caso di mancata definizione dell’importo concernente i tributi, le liti vertenti esclusivamente sulle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono sono definibili sulla base degli importi desumibili dai commi 1, 1-bis,

⁵⁵ La specialità di tale disciplina si evince anche dalla circostanza che, per le sanzioni non collegate al tributo, è previsto il pagamento ridotto al 40 per cento del valore della controversia anche in caso di pronuncia favorevole all’Agenzia delle entrate.

⁵⁶ Si ritiene che l’espressione *“qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione”*, di cui al comma 3 dell’articolo 6, si riferisca a qualsiasi ipotesi in cui il tributo sia stato versato e, quindi, non soltanto a seguito di una diversa forma di definizione agevolata, ma anche del normale pagamento.

2, e 2-ter dell'articolo 6, descritti *sub* precedenti paragrafi 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 e 5.1.5.

Si aggiunge che, analogamente a quanto rappresentato *sub* paragrafo 5.1.4, in caso di reciproca soccombenza verificatasi in una lite vertente esclusivamente sulle sanzioni collegate al tributo, trovano applicazione sia la percentuale ridotta, stabilita per la soccombenza dell'Agenzia delle entrate in primo o in secondo grado, sia quella del cento per cento, contemplata per la soccombenza del contribuente. Inoltre, se la reciproca soccombenza attiene a una lite avente ad oggetto unicamente sanzioni non collegate al tributo, la definizione richiede il pagamento di un importo pari al quindici per cento sulla parte del valore della lite per la quale l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente e del quaranta per cento sulla restante parte.

Come già indicato al paragrafo 5 della circolare n. 23/E del 2017, per sanzioni collegate al tributo devono intendersi quelle previste per le violazioni che hanno inciso sulla determinazione o sul versamento del tributo⁵⁷.

5.2 Importi scomputabili

Dall'“importo lordo dovuto” per la definizione vanno scomputati, ai sensi del comma 9 dell'articolo 6, “quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio”.

Più specificamente, l'importo da versare per la definizione, cosiddetto “importo netto dovuto”, si calcola al netto di:

a) somme pagate⁵⁸ prima della presentazione della domanda di definizione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione

⁵⁷ Il paragrafo 5 della circolare n. 23 del 2017, al quale si rinvia, contiene alcune esemplificazioni relative al trattamento delle sanzioni. Per quanto concerne le sanzioni irrogate per le violazioni di omesso o ritardato versamento delle imposte indicate in dichiarazione, che vanno annoverate tra quelle collegate al tributo cui si riferiscono, si ribadisce quanto evidenziato al paragrafo 2.3.5 in merito alla non definibilità delle controversie che hanno ad oggetto unicamente tali sanzioni, in quanto non vertenti su un atto di natura impositiva, ma di riscossione.

dell'atto⁵⁹ ovvero in pendenza del giudizio⁶⁰. Possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell'Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire⁶¹. Si ritiene che tra le somme scomputabili rientrino altresì gli interessi per dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo o affidate⁶². In sintesi, vanno scomputati tutti gli importi in contestazione di spettanza dell'Agenzia delle entrate, già pagati in esecuzione dell'atto impugnato. Sono esclusi gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.);

b) somme pagate ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione. In particolare, qualora l'iscrizione a ruolo o l'affidamento del carico, relativi all'atto in contestazione, siano oggetto di definizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148⁶³, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (c.d.

⁵⁸ Anche tramite compensazione (analoga posizione è stata espressa con la circolare n. 22/E del 2017, paragrafo 4.1, e con la risoluzione n. 107/E del 23 novembre 2011, punto 3, in relazione alle precedenti definizioni delle liti pendenti, di cui all'articolo 11 del DL n. 50 del 2017 e all'art. 39, comma 12, del DL n. 98 del 2011).

⁵⁹ Cfr. articolo 15 del DPR n. 602 del 1973, secondo cui *“Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati”*.

⁶⁰ Cfr. citato articolo 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che regola la riscossione provvisoria in pendenza del processo.

⁶¹ Ad esempio, non possono essere scomputati gli importi versati per definire in via agevolata le sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, atteso che le stesse, in quanto già definite, non sono mai state in contestazione.

⁶² Si tratta, infatti, di interessi relativi a pagamenti (a titolo provvisorio e quindi ancora *sub iudice*, suscettibili di eventuale restituzione al contribuente all'esito del giudizio eventualmente allo stesso favorevole) conseguenti ad iscrizioni a ruolo o affidamenti effettuati in base alle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, sempre che si riferiscano ad importi pagati e ancora in contestazione. In senso conforme, cfr. circolare n. 22/E del 2003, paragrafo 12.5 e circolare n. 22/E del 2017, paragrafo 4.1.

⁶³ A norma dell'articolo 1, comma 4, del DL n. 148 del 2017, *“Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto", per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:*

a) dal 2000 al 2016:

1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto;

2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del

“rottamazione-*bis*”), dalle somme dovute per la definizione della lite vanno detratte quelle già pagate⁶⁴ in dipendenza della definizione del carico. Ovviamente, poiché le somme scomputabili sono solo quelle di spettanza dell’Agenzia delle entrate⁶⁵, non vanno dedotti gli importi di spettanza dell’agente della riscossione⁶⁶.

A seguito della presentazione della domanda di definizione delle controversie pendenti, le residue somme dovute per la definizione agevolata dei carichi non devono essere più versate, in quanto rimangono dovute nell’ambito della definizione delle liti, con sostanziale rinuncia alla definizione agevolata dei carichi (cfr. paragrafo 6).

Se le somme già versate in pendenza di giudizio o pagate per la definizione agevolata dei carichi risultano maggiori o uguali all’“*importo lordo dovuto*” per la definizione della lite, per il perfezionamento della medesima non occorrerà effettuare alcun versamento, fermo restando l’obbligo di presentare la domanda di definizione entro il termine del 31 maggio 2019.

Si evidenzia in ogni caso che, qualora le somme già versate in pendenza di giudizio siano di ammontare superiore rispetto all’“*importo lordo dovuto*” per la chiusura della lite, non spetta il rimborso della differenza. In tal senso dispone il comma 9 dell’*articolo 6*, secondo cui “*La definizione non dà comunque luogo*

Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.”.

⁶⁴ Affinché si possa legittimamente procedere allo scomputo delle somme afferenti alla definizione agevolata dei carichi *ex* articolo 1, comma 4, del DL n. 148 del 2017 è, quindi, necessario che tali somme siano state materialmente già pagate. Sullo specifico punto, la disciplina dell’*articolo 6* si differenzia da quella prevista per la pregressa definizione agevolata delle controversie di cui all’articolo 11 del DL n. 50 del 2017, che per la deducibilità degli importi riferibili alla definizione agevolata dei carichi prevista dall’art. 6 del DL n. 193 del 2016 prescindeva dall’avvenuto pagamento dei corrispondenti importi.

⁶⁵ Tra le somme scomputabili ai fini della determinazione dell’importo da versare per la definizione agevolata delle liti rientrano, dunque, tutte le somme di spettanza dell’Agenzia delle entrate, comprese quelle relative a sanzioni ed interessi. Diversamente, per la rottamazione dei carichi, la lettera b) del comma 8 dell’articolo 6 del DL n. 193 del 2016 stabilisce che “*b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ...*”.

⁶⁶ Aggi, rimborso delle spese per le procedure esecutive e rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione”.

In altri termini, la possibilità di rimborsare somme già versate che risultino eccedenti rispetto al costo della definizione resta sempre esclusa⁶⁷.

5.3 Rettifica di perdite

Per quanto concerne la determinazione dell’importo dovuto per la definizione delle liti originate dall’impugnazione di un atto di accertamento con il quale si è provveduto alla rettifica delle perdite, si confermano le indicazioni già fornite con le circolari n. 17/E del 21 marzo 2003, n. 48/E del 2011⁶⁸ e n. 22/E del 2017.

Pertanto, occorre distinguere le due diverse ipotesi in cui il contribuente intenda:

- definire la lite ma non affrancare la perdita;
- definire la lite e affrancare la perdita.

Nella prima ipotesi, il valore della lite è dato dalla maggiore imposta accertata e la definizione non comporta l’utilizzabilità delle perdite oggetto di rettifica.

Nella seconda ipotesi, il valore della lite si ottiene sommando alle maggiori imposte accertate anche l’imposta “virtuale” commisurata all’ammontare delle perdite in contestazione ed in tal caso la definizione della lite comporta l’utilizzabilità delle perdite oggetto di rettifica. Se, in particolare, la

⁶⁷ La Corte di cassazione, con la sentenza 11 marzo 1999, n. 2123, in relazione ad un disposto normativo di tenore analogo, ha chiarito che la non rimborsabilità delle somme versate prima del condono non ammette deroga, in quanto “*la formula usata dalla legge fa riferimento ad un pagamento inteso nella sua materialità*”, osservando che “*se il legislatore avesse voluto riconoscere il diritto del contribuente al rimborso delle somme pagate in pendenza di giudizio, avrebbe dovuto prevedere un’ipotesi ulteriore con funzione derogatoria rispetto a quella indicata*” (cfr. circolare n. 7/E del 5 febbraio 2003, paragrafo 11.9, e circolare n. 22/E del 2017, paragrafo 4.1).

⁶⁸ Cfr., in particolare, paragrafi 1.11 della circolare n. 17/E del 2003 e 3.2 della circolare n. 48/E del 2011.

rettifica delle perdite non ha comportato accertamento di imposte, il valore della lite rilevante ai fini della definizione è determinato sulla base della sola imposta “virtuale”, che si ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo d’imposta oggetto di accertamento all’importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata.

6. RAPPORTI CON LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il comma 7 dell’articolo 6 stabilisce che *“Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili ... sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del”* DL n. 148 del 2017, *“il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3 del presente decreto”*.

In altri termini, il perfezionamento della definizione agevolata della controversia è sempre subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute per effetto dell’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b)⁶⁹ del DL

⁶⁹ Il comma 6 e il comma 8, lettera b) del DL n. 148 del 2017 prevedono, rispettivamente, che “6. *Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4 si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il pagamento delle stesse somme, salvo quanto previsto dal comma 8, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019*” e che “8. *In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 2), compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero 1):*

[...]

b) il debitore è tenuto a pagare:

1) in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a), numero 1). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;

2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;

3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.”.

n. 148 del 2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dall'articolo 3, comma 21⁷⁰, del DL n. 119 del 2018.

In assenza di tale versamento entro il termine sopra indicato, pertanto, l'istanza di definizione della lite non può essere accolta. Inoltre, considerato che, a differenza della definizione dei carichi di cui all'articolo 1, comma 4, del DL n. 148 del 2017, la definizione delle liti prevista dall'*articolo 6* stabilisce il pagamento con determinate percentuali delle sole imposte o delle sole sanzioni, ne deriva che le residue somme da versare per la definizione agevolata del carico non saranno più dovute, restando assorbite dagli importi dovuti nell'ambito della definizione delle liti, con sostanziale rinuncia alla definizione agevolata dei carichi.

Per le medesime considerazioni, si deve ritenere che a seguito del perfezionamento della definizione agevolata delle liti gli eventuali ruoli da contenzioso interessati dalla definizione non dovranno essere inclusi tra quelli da "rottamare" sulla base dell'articolo 3 del DL n. 119 del 2018.

Infine, si precisa che le modifiche apportate all'articolo 3, comma 23, del DL n. 119 del 2018, in forza dell'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, non producono effetti in relazione a quanto prescritto dal comma 7 dell'*articolo 6*. Invero, stante il tenore letterale delle predette modifiche, che consentono a coloro che non abbiano versato alla data del 7

⁷⁰ In forza del comma 21 dell'articolo 3 del DL n. 119 del 2018, "21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).".

dicembre 2018 le somme dovute per la “rottamazione” dei carichi, di definire le restanti somme mediante pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero in dieci rate trimestrali di pari importo, si ritiene che tale riapertura dei termini di pagamento abbia effetto ai soli fini della definizione dei relativi carichi e non anche ai fini della possibilità di accedere alla definizione delle liti nel caso di omesso versamento di quanto dovuto entro il 7 dicembre 2018.

7. PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per espressa disposizione del comma 6 dell’*articolo 6*, la definizione si perfeziona con il pagamento, entro il termine perentorio del 31 maggio 2019, dell’intera somma da versare, ossia dell’intero “*importo netto dovuto*” per ciascuna controversia autonoma, oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda, entro il medesimo termine perentorio.

Il pagamento rateale è ammesso soltanto nel caso in cui l’“*importo netto dovuto*” sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma; conseguentemente le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in unica soluzione, entro il citato termine perentorio del 31 maggio 2019.

Le somme superiori a mille euro possono essere versate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, di cui:

- la prima scade, come si è detto, il 31 maggio 2019;
- quelle successive alla prima scadono “*il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019*”;
- l’ultima rata scade il 28 febbraio 2024.

Considerato che la norma consente il versamento fino a un massimo di venti rate, è facoltà del contribuente eseguire il versamento in un numero inferiore di rate, tenendo presente che, anche in tal caso, queste ultime devono avere pari importo e vanno corrisposte trimestralmente, secondo le scadenze sopra riportate.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019, fino alla data del versamento. Inoltre, non è ammesso il pagamento tramite la compensazione, prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come espressamente stabilito dal penultimo periodo del comma 6 dell'*articolo 6*. Ciò significa che, nell'ipotesi di pagamento tramite compensazione dell'intero importo dovuto o della prima rata entro il 31 maggio 2019, la definizione è da considerarsi comunque non perfezionata e gli Uffici procedono alla notifica del diniego entro il 31 luglio 2020, a norma del comma 12 dell'*articolo 6*.

Per ciascuna controversia autonoma, come individuata *sub* paragrafo 4.1, va presentata una distinta domanda di definizione e va effettuato un separato versamento. Di conseguenza, se con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio sono stati impugnati più atti ovvero se più giudizi sono stati riuniti dall'Organo giurisdizionale, il contribuente è tenuto a presentare distinte domande e ad effettuare separati versamenti per ciascun atto impugnato.

Per il versamento da effettuarsi tramite modello F24 devono essere utilizzati i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 29/E del 21 febbraio 2019.

Come indicato nelle istruzioni al modello di domanda di definizione agevolata delle controversie, allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 39209 del 18 febbraio 2019, l'*"importo netto dovuto"* va ripartito tra i codici tributo in proporzione ai diversi importi che compongono l'*"importo lordo dovuto"*.

7.1 Effetti del perfezionamento

L'ultimo periodo del comma 9 dell'*articolo 6* dispone che *“Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

In altri termini, con il perfezionamento, la definizione agevolata retroagisce e prevale sull'efficacia di eventuali sentenze depositate prima del 24 ottobre 2018 e non passate in giudicato alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia.

Pertanto, a seguito del perfezionamento della definizione della lite, tali sentenze, in deroga a quanto disposto dall'*articolo 68* del D.Lgs. n. 546 del 1992, cessano di costituire titolo per eventuali rimborsi o sgravi.

Le medesime considerazioni valgono anche per le sentenze eventualmente depositate dopo il 24 ottobre 2018.

Nel caso di controversia innanzi alla Suprema Corte per la quale il contribuente non abbia chiesto la sospensione del processo, si ritiene invece che la domanda di definizione presentata dopo l'eventuale deposito della sentenza di cassazione senza rinvio non possa produrre alcun effetto sull'efficacia della pronuncia ormai definitiva⁷¹. Nel caso opposto (di istanza anteriore alla sentenza) la decisione della Suprema Corte – sia a favore che contro il contribuente – dovrà considerarsi *inutiliter data*.

7.1.1 Coobbligati

In presenza di più coobbligati, la definizione effettuata da parte di uno di essi esplica efficacia anche a favore degli altri. In tal senso dispone il comma 14 dell'*articolo 6*, secondo cui *“La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente,*

⁷¹ Cfr. paragrafo 3 della presente circolare.

fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8 (rectius: 9, n.d.r.)⁷², sopra riportate.

Si tratta di norma sostanzialmente analoga a quella contenuta nel comma 10 dell'articolo 16 della legge n. 289 del 2002, applicabile anche nell'ambito della chiusura delle c.d. liti fiscali minori, prevista dall'articolo 39, comma 12, del DL n. 98 del 2011, nonché nel comma 11 dell'articolo 11 del DL n. 50 del 2017, per cui si rinvia alle indicazioni contenute, sullo specifico punto, nei documenti di prassi concernenti le predette disposizioni legislative e, da ultimo, nella circolare n. 22/E del 2017, paragrafo 6.1.1.

Si aggiunge che, come precisato al paragrafo 6.1 della circolare n. 23/E del 25 settembre 2017⁷³, *“ciascun coobbligato solidale che decide di avvalersi della definizione non potrà scomputare dalle somme dovute per la definizione i versamenti già effettuati a titolo provvisorio dagli altri coobbligati che non si siano avvalsi personalmente della definizione”*.

Lo scomputo è, quindi, ammesso solo in relazione alle somme eventualmente versate in via provvisoria dagli altri coobbligati che si avvalgono a loro volta della definizione e che in tal modo accettano anch'essi l'estinzione della controversia; in tal caso il pagamento potrà essere effettuato per la differenza da uno solo dei coobbligati, mentre gli altri devono definire la controversia con la sola presentazione dell'istanza.

Il rimborso delle somme eventualmente versate in eccesso rispetto a quanto dovuto per la definizione, invece, è sempre escluso, tenuto conto del combinato disposto dei commi 9 e 14 dell'*articolo 6*.

⁷² Il richiamo al comma 8, anziché al comma 9 – recato dal comma 14 dell'*articolo 6* – attiene a un difetto di coordinamento del testo normativo, come si evince chiaramente dal raffronto della disposizione in esame con quella di identico tenore contenuta nell'articolo 11 del DL n. 50 del 2017.

⁷³ La circolare n. 23/E del 2017 ha fornito risposta ad alcuni quesiti posti dalle strutture territoriali in relazione alla definizione agevolata delle controversie pendenti prevista dall'articolo 11 del DL n. 50 del 2017. Cfr., sul punto, anche circolare n. 48/E del 2011, paragrafo 16.

8. SOSPENSIONE DEI GIUDIZI

Anche per la definizione delle liti in commento, analogamente a quella disciplinata dall'articolo 11 del DL n. 50 del 2017, il legislatore non ha disposto la sospensione automatica dei processi oggetto della definizione agevolata né ha attribuito alla presentazione della domanda di definizione l'effetto di sospendere il relativo giudizio.

Il comma 10 dell'*articolo 6* prevede che *“Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019”* e che *“il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020”*, se, entro la predetta data del 10 giugno 2019, *“il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”*. Al comma 13 del medesimo articolo è stabilito peraltro che *“In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente”*.

I giudizi definibili ai sensi dell'*articolo 6* sono dunque sospesi su richiesta del contribuente.

In particolare, la domanda di sospensione del giudizio va avanzata anche dal contribuente che non si sia ancora avvalso della definizione agevolata e senza che dalla eventuale domanda di sospensione conseguano effetti vincolanti per l'adesione alla definizione. Una volta presentata la domanda di definizione, il contribuente è tenuto a depositare, entro il 10 giugno 2019, copia della domanda e del relativo versamento in unica soluzione o della prima rata ovvero, laddove non siano previsti versamenti, copia della sola domanda di definizione, al fine di ottenere la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020.

La richiesta di sospensione va presentata al giudice presso il quale la causa è pendente; si ritiene che essa possa essere avanzata anche dal difensore del

contribuente, senza necessità di procura speciale⁷⁴, in forma scritta oppure, in sede di trattazione della causa in pubblica udienza, anche oralmente.

La richiesta di sospensione può risultare opportuna in relazione alle controversie pendenti in Cassazione, al fine di evitare che il deposito della pronuncia della Suprema Corte possa definire il giudizio, impedendo, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, la presentazione della domanda di definizione.

Si ricorda infine che la sospensione del giudizio prima della presentazione della domanda non equivale alla sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e, più in generale, dell'attività di riscossione in pendenza di giudizio⁷⁵.

9. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

Ai sensi del comma 11 dell'articolo 6, relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi *ope legis*, per un periodo di nove mesi, “*i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019*”.

Pertanto, se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente⁷⁶ sospeso per nove mesi il termine – breve o lungo - per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce, quello per riassumere la causa a seguito di rinvio e quello per proporre il controricorso innanzi alla Corte di cassazione, purché spiranti nel periodo ricompreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.

Rientrano nella sospensione tutti i termini di impugnazione di pronunce decisorie, compreso quello per la proposizione del reclamo contro i

⁷⁴ La richiesta di sospensione, non producendo effetti vincolanti in ordine all'adesione alla definizione agevolata, non configura l'ipotesi di disposizione del diritto in contesa, per la quale l'articolo 84 c.p.c. prevede la necessità di un mandato speciale.

⁷⁵ Cfr., per maggiori dettagli, la circolare n. 48/E del 2011, paragrafo 12, e la circolare n. 22/E del 2017, paragrafo 7.

⁷⁶ La sospensione è rilevabile d'ufficio dal giudice e opera senza necessità che le parti facciano richiesta.

provvedimenti presidenziali di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché il termine per la proposizione del controricorso in Cassazione.

Dalla sospensione automatica sono invece esclusi tutti gli altri termini processuali, compresi quelli per la proposizione del ricorso in primo grado e quelli per la costituzione in giudizio del contribuente e dell'Ufficio in Commissione tributaria provinciale e regionale.

La durata della sospensione è predeterminata in nove mesi, che si aggiungono al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali⁷⁷.

Inoltre, la durata della sospensione resta pari a nove mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini (cfr., *ex multis*, Cass. 12 aprile 2017, n. 9438, e 17 dicembre 2014, n. 26530).⁷⁸

La sospensione dei termini, come già evidenziato, opera per tutte le controversie astrattamente riconducibili all'ambito di applicazione dell'*articolo 6*. Non opera, quindi, in ordine alle liti non definibili (quali, ad esempio, le liti avverso atti che non hanno natura impositiva, quelle in materia di rimborso e quelle di valore indeterminabile), per le quali è necessario rispettare gli ordinari termini di legge per l'impugnazione delle relative pronunce e per la riassunzione del giudizio.

Inoltre, in presenza di dubbi circa la definibilità della controversia, si ritiene opportuno che gli uffici provvedano ad effettuare le impugnazioni, le riassunzioni e a proporre il controricorso, a scopo prudenziale, secondo le ordinarie scadenze, non tenendo conto della sospensione.

⁷⁷ In pratica, il termine di impugnazione, di riassunzione e di proposizione del controricorso è procrastinato di nove mesi. Nel computo dei nove mesi, si tiene conto del giorno corrispondente a quello del mese iniziale e non del numero dei giorni di cui ciascun mese si compone.

⁷⁸ A titolo esemplificativo: il termine con scadenza 24 dicembre 2018 è posticipato al 24 settembre 2019.

10. DINIEGO DELLA DEFINIZIONE

Agli Uffici dell'Agenzia delle entrate spetta il compito di verificare la regolarità della domanda e la ricorrenza dei presupposti richiesti dall'*articolo 6* per la validità della definizione.

Il comma 12 dell'*articolo 6* stabilisce che l'eventuale diniego di definizione deve essere notificato al contribuente entro il 31 luglio 2020, data entro la quale gli Uffici devono completare le verifiche in ordine alla validità della definizione.

Le verifiche da svolgere riguardano la sussistenza dei presupposti, formali e sostanziali, per la validità e il perfezionamento della definizione, avuto riguardo, tra l'altro:

- alla definibilità della lite (appartenenza della controversia alla giurisdizione tributaria; qualità di parte dell'Agenzia delle entrate; ecc.);
- al versamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute per effetto dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b) del DL n. 148 del 2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dall'articolo 3, comma 21, del DL n. 119 del 2018;⁷⁹
- alla tempestività della domanda di definizione, anche nel caso in cui non vi siano importi da versare;
- al corretto ammontare degli importi versati;
- alla tempestività dei versamenti⁸⁰.

Nel caso in cui, in esito alle verifiche, l'Ufficio si determini a denegare la definizione, è necessario che tale determinazione sia formalizzata in un provvedimento, compiutamente motivato, il quale deve essere notificato al

⁷⁹ Cfr. paragrafo 6.

⁸⁰ Cfr. paragrafo 7.

contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2020, scaduto il quale la definizione deve ritenersi validamente perfezionata⁸¹.

La notifica, in base al comma 12 dell'*articolo 6*, va effettuata secondo le modalità previste per gli atti processuali, cioè applicando le regole contenute negli articoli 16, 16-*bis* e 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992⁸².

Il provvedimento di diniego è impugnabile, entro 60 giorni dalla notifica, con ricorso innanzi allo stesso giudice presso il quale la lite è pendente.

Relativamente al caso in cui la richiesta di definizione attiene a una lite per cui è pendente il termine per l'impugnazione dell'ultima o unica pronuncia resa, il terzo periodo del comma 12 dell'*articolo 6* consente che la pronuncia possa essere impugnata dal contribuente, anche oltre il termine ordinario di impugnazione, insieme al diniego della definizione, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso. Analogo beneficio è previsto per l'Ufficio, il quale può impugnare la sentenza entro il medesimo termine.

Non è ammessa l'impugnazione separata di sentenza e diniego da parte del contribuente.

Il contribuente può invece impugnare il diniego senza provvedere anche all'impugnazione della sentenza e viceversa; in caso di rigetto del ricorso avverso il diniego, il passaggio in giudicato della predetta sentenza comporta la definitività del rapporto controverso nei termini statuiti dal giudice.

⁸¹ In base ai principi generali, nel caso di notificazione a mezzo posta, per l'Amministrazione notificante assume rilevanza la data di spedizione del provvedimento.

⁸² Ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992 “[...] 2. *Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall’art. 17.* 3. *Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto [...]* 4. *Gli enti impositori, ... provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.* 5. *Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.*”. Il successivo articolo 16-*bis*, commi 3 e 4, reca la disciplina sulle notifiche in via telematica. Infine, l'articolo 17 disciplina il luogo delle notificazioni.

11. ESTINZIONE DEL GIUDIZIO

Come già chiarito nel paragrafo 8, il contribuente che abbia aderito alla definizione agevolata delle liti ha l'onere di richiedere la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020.

Analogamente a quanto già disposto dal comma 10 dell'articolo 11 del DL n. 50 del 2017, per i giudizi sospesi fino al 31 dicembre 2020, il comma 13 dell'articolo 6 dispone che *“In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente”*.

Pertanto, i giudizi che hanno formato oggetto di definizione e per i quali il contribuente abbia assolto l'onere di richiedere al giudice la sospensione fino al 31 dicembre 2020, mediante deposito della domanda di definizione e del relativo versamento, si estinguono automaticamente allo scadere della sospensione, salvo che la parte che ne abbia interesse – contribuente o Agenzia delle entrate – presenti, entro lo stesso termine, l'istanza di trattazione.

I giudizi per i quali il contribuente abbia presentato istanza di sospensione fino al 10 giugno 2019, senza successivamente presentare la domanda di definizione, allo scadere della predetta data proseguono senza che sia necessario presentare istanza di trattazione.

Per espressa previsione normativa, nel caso in cui il contribuente abbia proposto l'impugnazione del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, detta impugnazione vale come istanza di trattazione del processo rimasto sospeso per effetto del deposito della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Il termine del 31 dicembre 2020 per la presentazione dell'istanza di trattazione ha carattere perentorio⁸³ e il suo decorso, in assenza di iniziativa delle parti processuali, determina l'estinzione del giudizio⁸⁴.

Nei casi in cui il contribuente non abbia impugnato il diniego, gli Uffici, qualora ne abbiano interesse, si attiveranno per presentare tempestivamente l'istanza di trattazione, al fine di garantire la prosecuzione del giudizio sospeso; di regola tale interesse sussiste quando il giudizio pende nel grado successivo al primo a seguito di impugnazione dell'Ufficio medesimo.

Si ricorda, infatti, che l'estinzione del giudizio in assenza di istanza di trattazione determina il passaggio in giudicato dell'ultima sentenza resa o, qualora non sia stata ancora emessa una sentenza perché il giudizio è pendente in primo grado, il consolidamento dell'atto impugnato.

Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del comma 13, ultimo periodo, dell'*articolo 6*.⁸⁵

In virtù del principio di compensazione delle spese, di cui alla predetta disposizione, deve ritenersi che per le liti definite in via agevolata sia escluso anche il recupero del contributo unificato prenotato a debito che, a norma dell'articolo 158 del testo unico in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2002, n. 115, può avvenire soltanto a seguito di condanna di controparte alla rifusione delle spese.

⁸³ Ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, il processo tributario si estingue, "*nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo*".

⁸⁴ Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, "*L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla commissione che provvede a norma dell'art. 28.*"

⁸⁵ Si tratta di disposizione conforme alle statuizioni recate dall'articolo 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per il quale, "*Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate*". Con tale specifica disciplina delle spese del giudizio estinto a seguito della definizione agevolata si estende il disposto normativo del citato articolo 46 anche ai giudizi pendenti in Cassazione rientranti nell'ambito della definizione agevolata.

12. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL DL N. 119 DEL 2018

Come anticipato in premessa, l'articolo 7 del DL n. 119 del 2018 (di seguito: *articolo 7*) disciplina, alla lettera b) del comma 2 e al comma 3, una particolare tipologia di definizione agevolata delle liti pendenti, della quale possono fruire le sole società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e “*che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI*”.

I principali caratteri distintivi di tale definizione agevolata, rispetto a quella prevista dall'*articolo 6* per la generalità dei contribuenti, attengono non soltanto ai soggetti ai quali essa è destinata, ma anche agli ulteriori profili di seguito descritti.

12.1 Organo giurisdizionale innanzi al quale pende la lite

In base alla lettera b) del comma 2 dell'*articolo 7*, le società e le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e iscritte nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017 possono avvalersi “*della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6*” a determinate condizioni. Il contenuto letterale della norma limita la particolare definizione agevolata in essa contemplata alle liti pendenti innanzi alle commissioni tributarie. Ne deriva che, per le controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, le predette società e associazioni possono avvalersi della sola definizione prevista dall'*articolo 6*⁸⁶.

⁸⁶ Cfr., in particolare, paragrafo 5.

12.2 Atti oggetto delle liti pendenti

Si precisa che le controversie definibili a norma dell'*articolo 7* siano soltanto quelle aventi ad oggetto avvisi di accertamento in materia di imposte IRES, IRAP e IVA riferite a periodi d'imposta nel quale la società o associazione risultava iscritta nel citato Registro⁸⁷, con la conseguenza che le liti concernenti atti impositivi diversi da quelli sopra specificati sono definibili unicamente secondo le condizioni stabilite dall'*articolo 6*. Ciò sia in quanto la lettera a) del comma 2 dell'*articolo 7* riguarda esclusivamente la definizione agevolata degli avvisi di accertamento ai fini delle predette imposte, sia in considerazione del dato testuale dei numeri 1), 2) e 3) della lettera b) di detto comma 2, nonché del successivo comma 3 dell'*articolo 7*, che fanno riferimento ad imposte ed interessi "accertati".

Rientrano, inoltre, nell'ambito di applicazione dell'*articolo 6* le liti in cui sono parti le società e associazioni sportive dilettantistiche, pendenti unicamente sulle sanzioni, collegate o non collegate ai tributi, dal momento che nell'*articolo 7* non si rinviene una disciplina specifica per tale tipologia di controversie⁸⁸.

Si evidenzia infine che, a norma del comma 3 dell'*articolo 7*, la particolare definizione agevolata in commento è preclusa alle società e associazioni sportive dilettantistiche "se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi" della definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'*articolo 6* "e con le regole ivi previste".

⁸⁷ Cfr. in tal senso anche il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 301338 del 13 novembre 2018, recante "Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 con riferimento alle società e associazioni sportive dilettantistiche di cui al successivo articolo 7".

⁸⁸ Le controversie sulle sanzioni potranno, pertanto, essere definite alle condizioni specificate nel paragrafo 5.

Atteso che il limite di 30 mila euro è riferito a ciascuna delle sole imposte IRES o IRAP, ne deriva che, per le liti concernenti avvisi di accertamento che recuperano l'IVA, è possibile avvalersi della definizione *ex articolo 7* in commento anche per somme superiori a detto limite; viceversa, in relazione a una lite avverso un avviso di accertamento in cui si contestino somme superiori a 30 mila euro per entrambe le imposte IRES e IRAP, o per una sola di esse, e somme inferiori per l'IVA, è ammessa la sola definizione *ex articolo 6*.⁸⁹

12.3 Valore della lite e importi dovuti per la definizione

L'*articolo 6* statuisce che, ai fini della determinazione degli importi da versare per la definizione delle liti, occorre fare riferimento al valore della controversia “*stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12*” del D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che il valore della lite pendente su atti impositivi con i quali si procede al recupero di imposta e interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni, è costituito dalla sola imposta in contestazione, sulla cui base vanno determinati gli importi dovuti per la definizione agevolata.

Di contro, l'*articolo 7*, comma 2, lettera b), ai numeri 1), 2) e 3) richiede che per la definizione sia versato non solo un importo commisurato al valore della lite, ma anche determinati importi commisurati agli interessi e alle sanzioni irrogate contestualmente.

Più in particolare, per le liti definibili ai sensi dell'*articolo 7*, va effettuato il versamento⁹⁰ del:

⁸⁹ Si precisa che il limite di 30 mila euro va riferito a ciascuna delle imposte IRES o IRAP contestate. Pertanto, se con l'atto impugnato è stato accertato per entrambe le imposte o per una sola di esse un ammontare superiore a 30 mila euro, ma il contribuente si è limitato a formulare le proprie contestazioni in relazione a un importo inferiore a tale cifra, la lite può essere definita secondo le regole di cui all'*articolo 7*.

⁹⁰ Il versamento va eseguito anche in tal caso tramite modello F24, utilizzando i medesimi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 29/E del 18 febbraio 2019 per la definizione agevolata di cui all'*articolo 6*.

- quaranta per cento del valore della lite e del cinque per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data del 24 ottobre 2018, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
- dieci per cento del valore della lite e del cinque per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018;
- cinquanta per cento del valore della lite e del dieci per cento delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018.

La determinazione dell'“*importo lordo dovuto*” per la definizione va quindi effettuata applicando le predette percentuali del quaranta, del dieci e del cinquanta per cento all'imposta in contestazione, nonché del cinque e del dieci per cento alle sanzioni e agli interessi in contestazione⁹¹.

Una volta individuato l'“*importo lordo dovuto*”, da esso vanno scomputate le somme di spettanza dell'ente impositore già versate in pendenza di giudizio, per effetto della riscossione frazionata *ex* articolo 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992, oppure a seguito di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Ovviamente, anche nel caso della particolare definizione delle liti prevista dall'*articolo 7*, qualora le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1 del DL n. 148 del 2017, il perfezionamento della definizione è subordinato al pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme

⁹¹ Sebbene le disposizioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) del comma 2 dell'*articolo 7* rechino riferimento alle sanzioni e agli interessi “*accertati*”, si ritiene che la determinazione degli importi dovuti per la definizione agevolata vada sempre effettuata tenendo conto delle somme effettivamente in contestazione.

dovute per la medesima definizione dei carichi, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Inoltre, in tal caso i restanti importi dovuti per la definizione dei carichi di cui al citato articolo 1 del DL n. 148 del 2017 resteranno dovuti nell'ambito della definizione liti e il pagamento degli importi dovuti a seguito di adesione a tale ultima definizione prevale sulla "rottamazione" di eventuali ruoli da contenzioso definibili ai sensi dell'articolo 3 del DL n. 119 del 2018.⁹²

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Antonino Maggiore
(*firmato digitalmente*)

⁹² In merito ai rapporti intercorrenti con la definizione agevolata dei carichi di cui all'articolo 1, comma 4, del DL n. 148 del 2017, si rinvia a quanto illustrato *sub* paragrafo 6.

CIRCOLARE N. 7/E



Divisione Contribuenti

Roma, 9 aprile 2019

OGGETTO: *Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Art. 1 del DL n. 119 del 2018. Chiarimenti.*

Indice

Premessa	3
1. Ambito oggettivo	7
<i>1.1. Il contenuto integrale del processo verbale di constatazione</i>	<i>8</i>
<i>1.2. Le violazioni definibili.....</i>	<i>10</i>
<i>1.3. Le cause ostative</i>	<i>13</i>
2. Ambito temporale.....	15
3. Gli adempimenti del contribuente	17
<i>3.1. Presentazione della dichiarazione</i>	<i>17</i>
<i>3.2. Il versamento delle imposte dovute.....</i>	<i>19</i>
<i>3.3. Le ipotesi eccezionali di rideterminazione degli importi dovuti, a seguito dell'attività di controllo già avviata dagli uffici</i>	<i>21</i>
<i>3.4 La regolarizzazione delle perdite, ridotte per effetto della definizione agevolata, riportate nei periodi di imposta successivi.....</i>	<i>22</i>
4. Ipotesi particolari di definizione	24
5. L'attività di riscontro da parte degli uffici	26
6. Il perfezionamento della procedura e i relativi effetti	27
7. Il mancato perfezionamento della procedura e i relativi effetti.....	28
8. La proroga dei termini di decadenza dell'attività di accertamento	29

Premessa

L'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (di seguito *decreto*)¹, ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 17776 del 23 gennaio 2019 (di seguito *provvedimento*), adottato di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del comma 10 del citato articolo 1 del *decreto*, sono state emanate le disposizioni attuative dell'istituto.

Si tratta di una speciale procedura di definizione tesa a consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale pregressa. La finalità

¹ Art. 1 Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

1. Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. E' possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.

5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.

6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.

9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

10. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

dell'istituto è quella di comprimere i tempi di definizione dei processi verbali, conseguenti ad una attività istruttoria esterna non ancora confluita in un atto impositivo alla data del 24 ottobre 2018, e al tempo stesso di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria. La procedura in esame richiede l'iniziativa da parte del contribuente, chiamato a presentare la relativa dichiarazione e a versare in autoliquidazione le imposte derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale che si intende regolarizzare. L'istituto introdotto dall'articolo 1 del *decreto* si ispira - sia in termini di adempimenti posti a carico del contribuente sia per gli effetti di *compliance* fiscale che intende perseguire - alla disciplina del ravvedimento operoso nella versione risultante a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In particolare, la conoscenza dell'inizio di una attività di verifica fiscale non costituisce più causa preclusiva al ravvedimento operoso che, di conseguenza, può essere utilizzato per regolarizzare anche le violazioni che siano già state constatate tramite un processo verbale.

Conseguentemente, si applicano alla definizione del processo verbale le modalità del ravvedimento per quanto compatibili.

Per la definizione agevolata del processo verbale prevista dall'articolo 1 del *decreto*, a differenza del ravvedimento operoso, il contribuente che intende avvalersene è tenuto a regolarizzare la totalità delle violazioni constatate riferite al singolo periodo di imposta oggetto del processo verbale, senza poter scegliere quali violazioni regolarizzare (come sarebbe invece astrattamente possibile nell'ordinario ravvedimento); a fronte di questo onere, al contribuente è riconosciuto un beneficio maggiore, consistente nel totale abbattimento di sanzioni ed interessi, rispetto a quello derivante dal ravvedimento (riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo). Ulteriore differenza è rappresentata dall'esclusione della compensazione ai sensi articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai fini del versamento degli importi dovuti per la definizione agevolata del processo verbali, consentita invece per il ravvedimento. A fronte di

questa limitazione, è però prevista la possibilità di rateizzare gli importi dovuti fino a venti rate trimestrali (non ammessa invece dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997).

La procedura di cui all'articolo 1 del *decreto* si distingue anche dagli altri istituti a regime di definizione agevolata del rapporto tributario in quanto il contribuente che opta per la definizione del processo verbale rinuncia ad instaurare un procedimento in contraddittorio con l'ufficio² (previsto invece dalle altre forme di definizione agevolata, quale ad esempio l'accertamento con adesione). Ciò comporta, fra l'altro, che la definizione agevolata del processo verbale può essere considerata una modalità straordinaria di definizione che non prevede un previo intervento formale dell'ufficio volto ad un riesame nel merito dei rilievi e delle violazioni constatate, anche qualora il contribuente abbia presentato le memorie di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (*Statuto dei diritti del contribuente*), o istanza di accertamento con adesione. Resta fermo che gli uffici sono tenuti a fornire l'assistenza eventualmente richiesta dal contribuente intenzionato a definire in via agevolata il processo verbale.

Questa definizione agevolata pone il contribuente di fronte alla scelta tra discipline e trattamenti diversi, che non si sovrappongono e non si intersecano tra loro; il contribuente valuta se avvalersi degli istituti ordinari, instaurando eventualmente un contraddittorio con l'ufficio, ovvero se corrispondere quanto dovuto ai sensi dell'articolo 1 del *decreto* e beneficiare del totale abbattimento degli interessi e delle sanzioni relative alle violazioni constatate nel processo verbale.

Più precisamente, la disciplina delineata dall'articolo 1 del *decreto* prevede che:

- la definizione del contenuto integrale del processo verbale di constatazione riguarda tutte le violazioni, riferite a ciascun periodo di

² Nella presente, quando non diversamente specificato, per uffici si intendono le Direzioni regionali e provinciali e il Centro operativo di Pescara.

imposta, constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto;

- la notifica, entro il 24 ottobre 2018, di un avviso di accertamento o di un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale, costituisce causa preclusiva all'accesso alla procedura;
- i periodi di imposta definibili sono quelli per i quali al 31 dicembre 2018 non sono ancora scaduti i termini di decadenza dell'attività di accertamento di cui agli articoli 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tenuto conto anche del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- ai fini della definizione agevolata, il contribuente deve presentare entro il 31 maggio 2019 la relativa dichiarazione per ciascun periodo di imposta oggetto di regolarizzazione;
- nella dichiarazione presentata è esclusa la possibilità di utilizzare a scomputo dei maggiori imponibili ulteriori perdite pregresse, di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), rispetto a quelle già indicate nella dichiarazione originaria;
- il versamento delle imposte autoliquidate, in unica soluzione o della prima rata, va effettuato entro il 31 maggio 2019, senza applicazione

delle sanzioni e degli interessi. Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo ed è esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997;

- nel caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, possono avvalersi della definizione agevolata anche i soggetti partecipanti per regolarizzare le violazioni relative alla quota del reddito di partecipazione ad essi imputabile;
- il perfezionamento della definizione agevolata avviene con la presentazione della dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate, in unica soluzione o della prima rata, entro il termine previsto dalla norma;
- per i periodi di imposta definibili, oggetto del processo verbale di constatazione, fino al 2015 compreso, i termini di decadenza sono prorogati di due anni.

1. Ambito oggettivo

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del *decreto* è possibile “*definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto*”.

In base al combinato disposto della citata disposizione e dell'articolo 24 della legge n. 4 del 1929 nella stessa richiamato, il processo verbale di

constatazione definibile è quello consegnato al contribuente entro la data del 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del *decreto*), mediante il quale è stata effettuata la constatazione delle “*violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie*” ascrivibili al contribuente.

Possono formare oggetto della procedura soltanto i processi verbali di constatazione nei quali siano presenti constatazioni e siano stati elevati rilievi riferiti alle imposte richiamate espressamente nel comma 1 dell’articolo 1 del *decreto*.

1.1. Il contenuto integrale del processo verbale di constatazione

Tenuto conto che un singolo processo verbale può contenere rilievi riferiti a più tributi e a più periodi di imposta, la definizione del contenuto integrale si riferisce alla totalità delle violazioni regolarizzabili, in materia delle imposte richiamate dal comma 1 dell’articolo 1 del *decreto*, relative ad un singolo periodo di imposta oggetto del processo verbale di constatazione. Ne consegue che il contribuente può decidere di avvalersi della definizione agevolata per uno solo o per più periodi d’imposta oggetto del processo verbale, ma non può scegliere all’interno del singolo periodo d’imposta quali settori impositivi (per i quali sono stati constatati rilievi) definire in via agevolata. A titolo esemplificativo, quindi, qualora in un processo verbale siano state constatate violazioni ai fini di imposte sui redditi, IRAP ed IVA per ciascuno dei periodi di imposta oggetto dell’attività istruttoria esterna (per esempio 2014, 2015 e 2016), il contribuente può definire in via agevolata anche un solo periodo di imposta (per esempio il 2015), ma tale definizione deve necessariamente riguardare tutti i tributi (imposte sui redditi, IRAP ed IVA) oggetto di constatazione con riguardo al periodo di imposta scelto.

In caso di definizione parziale, ovvero soltanto di uno o più periodi d’imposta oggetto del verbale, resta inteso che l’attività dell’ufficio procede ordinariamente in riferimento ai periodi d’imposta oggetto del processo verbale di constatazione che non sono stati definiti tramite la procedura di regolarizzazione.

La definizione agevolata in esame postula la presenza all'interno del processo verbale di constatazione di risultanze elaborate in maniera compiuta e di elementi sufficientemente idonei a determinare il maggiore imponibile e la maggiore imposta correlata ai rilievi formulati. Presupposto per l'accesso alla definizione agevolata è quindi che, con riferimento alle violazioni constatate definibili, il processo verbale evidenzi un contenuto minimo necessario che consenta al contribuente di determinare autonomamente gli importi da dichiarare e da versare ai fini della procedura di regolarizzazione. Ne deriva che la definizione agevolata è ammessa se nel processo verbale sono constatati rilievi che offrono elementi puntuali per la determinazione degli importi dovuti. Come previsto espressamente dal *decreto*, si evidenzia nuovamente che il contribuente è tenuto a “*definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione*”. Non è possibile quindi un riesame critico del verbale volto ad espungere i punti ritenuti infondati. Al contribuente è consentito emendare solo eventuali incongruenze, inesattezze, errori di calcolo, individuabili in maniera evidente e manifesta nel processo verbale, che abbiano inciso in particolare sulla quantificazione degli importi dovuti.³

Ciò premesso, dall'ambito di applicazione della norma resta escluso tutto ciò che, pur appartenendo al processo verbale di constatazione, non ha diretta attinenza con quanto può formare oggetto della definizione agevolata, in quanto non rientra tra le categorie di violazioni definibili (per la cui individuazione si rinvia al successivo paragrafo 1.2.) ovvero non rientra nel concetto di contenuto “integrale” del verbale. Nello specifico, non risulta definibile ai sensi dell'articolo 1 del *decreto* ogni altro elemento contenuto nel processo verbale, diverso dalle predette violazioni constatate in maniera compiuta e puntuale nei termini sopra esposti. Si tratta delle ipotesi in cui il processo verbale, oltre alla constatazione di violazioni ben individuate o di risultanze che conducono in maniera univoca alla determinazione degli importi da dichiarare e da versare, contiene anche circostanze, fatti o altri elementi, non formalizzati ancora nella

³ Al riguardo si richiamano le indicazioni della circolare n. 22/E del 28 aprile 2003, punto 10.2.

constatazione di specifici rilievi e per i quali la relativa sussistenza viene rimessa al vaglio del competente ufficio. La definizione “integrale” dei contenuti del processo verbale non riguarda, quindi, i fatti o le circostanze che rientrano nelle cosiddette “segnalazioni” al competente ufficio dell’Agenzia, che saranno oggetto di necessari approfondimenti e di eventuali ulteriori attività istruttorie.

Restano di conseguenza esclusi della procedura agevolativa, a titolo esemplificativo, i rilievi inerenti alla fattispecie prevista dall’articolo 10-*bis* (*Disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale*) della legge n. 212 del 2000, per i quali è prevista una specifica disciplina procedimentale, tesa a garantire un efficace contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria e il diritto di difesa del contribuente, che presuppone che l’atto accertativo dell’abuso non si traduca nella semplice trasposizione degli eventuali rilievi o elementi presenti nel processo verbale di constatazione, dovendo necessariamente essere preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti.

1.2. Le violazioni definibili

La definizione agevolata interessa le violazioni constatate nel processo verbale che, al di fuori della procedura in esame, darebbero luogo a sanzioni da irrogare contestualmente all’avviso di accertamento del tributo cui si riferiscono; ciò si desume dal comma 5 dell’articolo 1 del *decreto* che, nel disciplinare gli effetti della definizione agevolata, prevede la mancata “*applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*”. Nell’ambito oggettivo della procedura rientrano quindi soltanto le violazioni di carattere sostanziale, ovvero le violazioni che hanno inciso sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo e che determinano l’applicazione di sanzioni irrogabili, ai sensi del citato articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, con atto contestuale all’avviso di accertamento relativo al tributo cui le stesse si riferiscono⁴.

⁴ Si rinvia in proposito alla circolare n. 180/E del 10 luglio 1998 e alla circolare n. 23/E del 25 settembre 2017, paragrafi 5.1. e 5.5..

Risultano definibili in via agevolata anche le violazioni relative agli obblighi contabili prodromiche a quelle sopra richiamate, ossia quelle funzionali all'evasione del tributo cui le violazioni di carattere sostanziale si riferiscono.

In generale, le violazioni si considerano sostanziali quando riguardano l'esistenza di imponibili o imposte non dichiarati o versati⁵, comprese le ipotesi di deduzioni, detrazioni, esenzioni e agevolazioni non spettanti⁶, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del dPR n. 600 del 1973 e 54-*bis* del dPR n. 633 del 1972.

Si precisa che la definizione agevolata è ammessa anche nel caso in cui le violazioni constatate siano riferite ad un periodo di imposta oggetto del processo verbale per il quale il contribuente ha omesso di presentare la relativa dichiarazione, come chiarito nel punto 1.3. del *provvedimento*⁷.

Va aggiunto che possono rientrare nell'ambito applicativo della definizione agevolata anche le violazioni constatate nei confronti di soggetti che, rientranti in uno specifico regime agevolativo (ad esempio, il regime speciale per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398), sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, ma non dal versamento del tributo. In ragione della permanenza nel regime agevolativo e del conseguente esonero dichiarativo, per il perfezionamento della definizione agevolata delle violazioni constatate, è sufficiente il versamento dell'imposta dovuta con le modalità indicate al successivo paragrafo 3.2.. È opportuno che il contribuente consegni all'ufficio competente copia della quietanza del versamento effettuato.

Il *provvedimento*, al punto 1.3., ha previsto che possono altresì essere definite le violazioni constatate nel processo verbale relative alle indebite compensazioni di crediti agevolativi, oltre alle indebite compensazioni dei crediti di imposta riferiti ai medesimi tributi già elencati nell'articolo 1 del *decreto*, in

⁵ Anche solo parzialmente.

⁶ Anche solo parzialmente.

⁷ Anche nella relazione illustrativa all'articolo 1 del *decreto* viene evidenziata la possibilità di presentare "una prima dichiarazione in caso di omessa presentazione della stessa".

considerazione che le stesse rientrano nella categoria di violazioni sostanziali che determinano l'applicazione di una sanzione collegata al tributo irrogabile contestualmente all'atto di recupero (articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Dall'ambito oggettivo della procedura restano invece escluse le violazioni, anche di natura sostanziale, relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dal comma 1 dell'articolo 1 del *decreto* (si pensi ad esempio all'imposta di registro o all'imposta sugli intrattenimenti).

Non rientrano, inoltre, nell'ambito oggettivo della definizione agevolata le violazioni formali, ossia le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile né sul pagamento dei tributi.⁸ Tali tipologie di violazioni possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 9 (*Irregolarità formali*) del *decreto*, qualora ricorrano i presupposti richiesti così come individuati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 62274 del 15 marzo 2019.

Non rientra, infine, nell'ambito applicativo della definizione agevolata la violazione punita - in ragione del comportamento antigiusuristico consistente nella deduzione di costi o spese sostenuti in relazione a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati - con la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare di tali componenti negativi indeducibili indicati nella dichiarazione dei redditi, prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.⁹ Ai fini della definizione in commento, tali sanzioni non si possono, infatti, considerare “*collegate ai tributi cui si riferiscono*” in quanto non sono correlate alle maggiori imposte che si intendono definire, posto che il richiamato comma 2

⁸ Non essendo “*sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*”.

⁹ Il medesimo comma 2 dispone inoltre che “*In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*”.

dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012 dispone che “*non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi*”.¹⁰ La violazione in esame non può essere regolarizzata neppure tramite la definizione agevolata di cui all'articolo 9 (“*Irregolarità formali*”) del decreto, come precisato in motivazione dal citato provvedimento del 15 marzo 2019, secondo cui, non trattandosi di violazione che arreca esclusivamente pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, la stessa non rientra nell'ambito di applicazione della definizione agevolata delle irregolarità formali.

1.3. Le cause ostative

L'articolo 1, comma 1, del decreto prevede un'unica causa ostativa alla definizione agevolata, rappresentata dalla notifica al contribuente, entro la data di entrata in vigore della norma, di un atto impositivo avente ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale di constatazione. Come chiarito nel provvedimento, costituisce quindi causa preclusiva all'accesso all'istituto la notifica, entro il 24 ottobre 2018, di un avviso di accertamento, di un atto di recupero crediti ovvero di invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997. Qualora i citati atti riguardino soltanto alcuni periodi di imposta o alcuni tributi oggetto del processo verbale, l'accesso alla definizione agevolata sarà comunque consentito ma potrà riguardare esclusivamente le residue violazioni, riferite ai restanti periodi di imposta o tributi, non ancora confluite alla suddetta data in uno degli atti impositivi sopra elencati.

Non costituisce invece causa preclusiva alla definizione in esame l'eventuale ravvedimento di cui si sia avvalso il contribuente. In caso di ravvedimento perfezionato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-*quater*),

¹⁰ Vd. precedente nota 8.

del decreto legislativo n. 472 del 1997, intervenuto su un singolo periodo d'imposta ovvero su uno specifico rilievo o violazione constatata nel processo verbale, il contribuente potrà avvalersi della definizione agevolata in relazione alle restanti violazioni constatate.

La definizione agevolata è inoltre consentita anche al contribuente nei confronti del quale, successivamente al 24 ottobre 2018, siano state avviate attività di controllo aventi ad oggetto le stesse violazioni constatate nel processo verbale. L'accesso alla procedura agevolativa non è quindi precluso al contribuente che abbia ricevuto, dopo la data di entrata in vigore del *decreto*, la notifica di un avviso di accertamento, anche qualora lo stesso sia stato successivamente oggetto di impugnazione o di istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997, ovvero la notifica di un atto di recupero crediti o di un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, a condizione che tali procedimenti non si siano nel frattempo perfezionati con le altre forme di definizione agevolata ordinarie (acquiescenza o adesione) ovvero con sentenza passata in giudicato.

Allo stesso modo, non costituisce causa preclusiva alla definizione agevolata del processo verbale la presentazione da parte del contribuente di una istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997, o di memorie ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 212 del 2000 (*Statuto dei diritti del contribuente*), indipendentemente dalla data di presentazione delle stesse (quindi anche dopo il 24 ottobre 2018).

In conclusione la definizione agevolata deve riguardare, con riferimento al singolo periodo di imposta che si intende regolarizzare, la totalità delle violazioni presenti all'interno del processo verbale di constatazione, al netto di quelle che hanno costituito causa preclusiva (perché, ad esempio, confluite in avvisi di accertamento notificati entro il 24 ottobre 2018) e di quelle già definite.

In assenza di una esplicita previsione normativa, l'accesso alla procedura agevolativa è consentito anche al contribuente che, alla data di presentazione

della dichiarazione, abbia avuto formale conoscenza della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione delle norme tributarie.

2. Ambito temporale

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del *decreto*, la definizione agevolata riguarda i periodi di imposta per i quali, alla data del 31 dicembre 2018 (anno di entrata in vigore del *decreto*), non sono scaduti i termini di decadenza per l'accertamento previsti dagli articoli 43 del dPR n. 600 del 1973 e 57 del dPR n. 633 del 1972, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009.

Il *provvedimento*, al punto 1.3., prevede che sono definibili anche le violazioni riferite alle indebite compensazioni; rientrano quindi nell'ambito temporale anche le violazioni relative a crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per le quali alla data del 31 dicembre 2018 non sono scaduti i termini di decadenza di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2 (entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo).

Ai fini della individuazione dei periodi di imposta definibili si deve inoltre tener conto dell'articolo 1, comma 132, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede, al ricorrere dei presupposti ivi indicati, il raddoppio dei termini di decadenza di cui agli articoli 43 del dPR n. 600 del 1973 e 57 del dPR n. 633 del 1972 relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa una violazione che comporta la denuncia penale per alcuni dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Con riferimento al citato raddoppio dei termini di decadenza si precisa che, come chiarito anche alla luce del recente ed univoco orientamento

giurisprudenziale¹¹, lo stesso non opera ai fini Irap. Qualora quindi, all'interno di un processo verbale di constatazione, sia stata rilevata una violazione Irap per un periodo di imposta "raddoppiato", al contribuente è consentito procedere alla definizione integrale dello stesso periodo di imposta escludendo la suddetta violazione Irap dalla procedura di regolarizzazione, poiché per tale periodo di imposta i termini di decadenza dell'attività di accertamento, con esclusivo riguardo all'Irap, risultano scaduti. Resta inteso che sono definibili eventuali violazioni constatate per il medesimo periodo di imposta ai fini degli altri settori impositivi, per i quali resta invece valida l'applicazione del raddoppio dei termini di decadenza.

In ragione del richiamo contenuto nell'articolo 1 del *decreto*, per l'individuazione dei periodi di imposta definibili occorre considerare anche quanto disposto dall'articolo 12, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009, in virtù del quale sono raddoppiati i termini per l'accertamento dei maggiori imponibili connessi con le attività di natura finanziaria detenute nei paesi cosiddetti *black list* (Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001), basato sulla presunzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 12.

Alla luce di quanto sopra, rientrano nella definizione agevolata anche le violazioni dichiarative inerenti ai redditi derivanti dalle attività depositate e dalle somme detenute in Paesi cosiddetti *black list* e non dichiarati nei periodi d'imposta a partire dal 2009, in caso di dichiarazione presentata, ovvero dal 2007, in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

Si precisa infine che la definizione agevolata di cui all'articolo 1 del *decreto* può riguardare anche i periodi di imposta per i quali, alla data della

¹¹ Si veda, per tutte, la Corte di Cassazione, Ordinanza del 19 gennaio 2018, n. 1425, nella quale i giudici di legittimità hanno precisato che "*non essendo l'Irap un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del "raddoppio dei termini" di accertamento quale applicabile ratione temporis L'inapplicabilità di tale termine "lungo" all'Irap discende dal mancato inserimento delle violazioni relative all'imposta regionale tra le ipotesi delittuose previste dal d.lgs. n. 74 del 2000, testo che ricomprende in modo espresso solamente i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto*".

consegna del processo verbale, non erano ancora scaduti i termini ordinari per la presentazione della relativa dichiarazione.¹²

3. Gli adempimenti del contribuente

Come già anticipato in premessa e nei precedenti paragrafi, la procedura di regolarizzazione presuppone l'iniziativa spontanea da parte del contribuente, chiamato entro il termine del 31 maggio 2019 a presentare la dichiarazione integrativa per i periodi di imposta oggetto di constatazione e ad effettuare il versamento delle imposte dovute, autoliquidate sulla base dei rilievi formulati nel processo verbale a lui consegnato.

3.1. Presentazione della dichiarazione

Ai fini della procedura di cui all'articolo 1 del *decreto*, per regolarizzare le violazioni constatate nel processo verbale il contribuente deve presentare la relativa dichiarazione, attenendosi alle ordinarie modalità di presentazione previste per il periodo di imposta oggetto di definizione agevolata. In particolare il contribuente è tenuto a presentare, entro il 31 maggio 2019, la dichiarazione relativa allo specifico periodo d'imposta che intende definire ovvero più dichiarazioni, nel caso in cui per lo stesso periodo d'imposta sia prevista la presentazione autonoma di una singola dichiarazione per ciascun tributo.

E' possibile avvalersi della definizione agevolata anche per regolarizzare violazioni constatate nel processo verbale relativamente a periodi di imposta per i quali il contribuente ha omesso la presentazione della dichiarazione, fermo restando che in tal caso, anche ai fini delle eventuali successive attività di controllo relative al medesimo periodo di imposta, la dichiarazione originaria non presentata risulta comunque omessa.

¹² Ovviamente sempreché le violazioni constatate ed i rilievi formulati nel verbale non siano già stati regolarizzati in sede di dichiarazione ordinaria oppure di dichiarazione integrativa ai fini del ravvedimento.

Come chiarito nel punto 3. del *provvedimento* nella dichiarazione, da presentare “a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato”, dovranno essere indicati “esclusivamente” gli imponibili e le imposte derivanti dai rilievi formulati nel processo verbale. Ciò significa che il contribuente, sulla base delle ordinarie modalità di compilazione della dichiarazione, deve riportare nuovamente nella stessa i valori e gli elementi indicati nella dichiarazione originariamente presentata e procedere all’integrazione e rettifica degli stessi con l’indicazione degli elementi e valori strettamente attinenti alle violazioni constatate oggetto di regolarizzazione. Nella dichiarazione presentata ai fini della definizione agevolata non è possibile riportare eventuali ulteriori elementi (a sfavore o a favore) che esulano dalle constatazioni presenti nel processo verbale che si intende definire. Tale criterio di compilazione risulta valido anche nel caso di omessa presentazione della originaria dichiarazione relativa al periodo di imposta definito.

Resta inteso che, ai fini della liquidazione degli importi dovuti, nella dichiarazione si tiene conto di eventuali variazioni di detrazioni di imposta o deduzioni dal reddito, originariamente dichiarate, in quanto risultano ricalcolate automaticamente sulla base del maggior imponibile derivante dai rilievi presenti nel verbale che si intende definire.¹³ Con la presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata viene, in tal modo, ripristinata la situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin dall’origine l’imponibile corretto.

La presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 1 del *decreto* produce i suoi effetti limitatamente alla definizione agevolata delle violazioni constatate, previo perfezionamento della procedura di regolarizzazione. Solo al fine di identificare la dichiarazione con cui il contribuente intende manifestare la volontà di avvalersi dell’istituto in esame, nel *provvedimento* è stato chiarito che la stessa deve essere inviata barrando nel frontespizio della dichiarazione la

¹³ Si pensi, ad esempio, all’importo della detrazione spettante per familiari a carico oppure all’importo delle deduzioni dal reddito spettanti che variano in funzione del reddito complessivo integrato per la definizione agevolata.

casella “CORRETTIVA NEI TERMINI”, anche nel caso di dichiarazione originariamente omessa.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del *decreto*, dall’imponibile risultante nella dichiarazione presentata ai fini della definizione agevolata non possono essere scomputate, qualora disponibili, ulteriori perdite pregresse di cui agli articoli 8 e 84 del TUIR, rispetto a quelle già utilizzate nella dichiarazione originaria. Tale preclusione, relativa allo scomputo delle eventuali perdite pregresse, opera anche nel caso in cui il contribuente abbia omesso di presentare la dichiarazione nel periodo di imposta oggetto di regolarizzazione.

3.2. Il versamento delle imposte dovute

Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata deve provvedere, entro il 31 maggio 2019, al versamento delle imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate o al riversamento del credito indebitamente compensato, senza applicazione degli interessi e delle sanzioni irrogabili ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997.

In virtù del comma 7 dell’articolo 1 del *decreto*, il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate di pari importo. In caso di pagamento rateale, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31 maggio 2019 e le rate successive, sul cui importo sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata, devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In ogni caso, per il pagamento delle imposte autoliquidate con la presentazione della dichiarazione, il contribuente non può avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il versamento delle imposte dovute deve essere effettuato con il modello di pagamento F24, da compilare in base alle istruzioni fornite con la risoluzione n. 8/E del 23 gennaio 2019 ed utilizzando gli specifici codici tributo dalla stessa istituiti.

Nella citata risoluzione è individuato anche un codice tributo relativo ai crediti di imposta agevolativi, da utilizzare qualora il contribuente che intenda definire in maniera agevolata la violazione constatata nel processo verbale debba provvedere al riversamento dell'importo indebitamente compensato (come, ad esempio, nel caso del credito agevolativo inesistente).

Qualora, a seguito della dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 1 del *decreto*, dovesse emergere un minor credito annuale rispetto a quello originariamente dichiarato, il contribuente è tenuto al versamento del credito non più spettante sulla base dei rilievi definiti solo se, successivamente, risulta essere stato utilizzato (totalmente o parzialmente). Nell'ipotesi in cui, invece, il credito non spettante risulti ancora disponibile nell'ultima dichiarazione presentata e non ancora utilizzato, coerentemente è il caso che il contribuente proceda al ravvedimento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997¹⁴, presentando una dichiarazione integrativa "ordinaria" al fine di ridurre l'importo del credito per la quota parte non più disponibile a seguito della definizione agevolata delle violazioni riferite al periodo di imposta in cui si è originato il credito. Qualora il contribuente non presenti tale dichiarazione integrativa, fatta salva la definizione agevolata con riferimento al periodo di imposta oggetto di constatazione per il quale è stata presentata la dichiarazione "CORRETTIVA NEI TERMINI", l'ufficio procede con le ordinarie attività di verifica e riscontro del corretto riporto del credito, al fine di garantire che lo stesso non resti nella disponibilità del contribuente e non sia successivamente utilizzato.

¹⁴ In tal caso il contribuente è tenuto a versare la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, nella misura ridotta prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3.3. Le ipotesi eccezionali di rideterminazione degli importi dovuti, a seguito dell'attività di controllo già avviata dagli uffici

Nel precedente paragrafo 1.3., è stato evidenziato come non costituisca causa ostativa alla definizione di cui all'articolo 1 del *decreto* l'inizio di una attività di controllo, successivamente alla data di entrata in vigore della norma, inerente alle violazioni constatate nel processo verbale, sempreché la stessa non si sia conclusa, antecedentemente alla data di definizione agevolata del processo verbale, con le altre modalità di definizione previste dai rispettivi procedimenti ordinari.

Al ricorrere di tale circostanza, e quindi anche nei casi in cui l'ufficio abbia avviato successivamente al 24 ottobre 2018 l'ordinaria attività accertativa basata sulle risultanze dell'attività istruttoria esterna, è comunque consentito al contribuente di emendare, con la dichiarazione da presentare ai fini della definizione agevolata, gli eventuali errori, presenti nel processo verbale di constatazione, che l'ufficio ha già provveduto a rettificare, sulla base delle ragioni esposte nel paragrafo 1.1., cui si rinvia. Sebbene, infatti, la definizione agevolata presupponga l'attivazione spontanea del contribuente, chiamato ad autoliquidare le imposte dovute sulla base dei rilievi e degli elementi puntuali ed univoci presenti nel processo verbale, di per sé idonei a consentire la determinazione delle imposte dovute, in considerazione dei principi di buona fede e trasparenza che devono ispirare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, allo stesso deve essere attribuita la possibilità di tener conto delle eventuali rideterminazioni a suo favore già operate con atto formale dall'ufficio.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'ufficio abbia notificato al contribuente, dopo il 24 ottobre 2018, un avviso di accertamento o un invito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997 in cui non siano state integralmente recepite le risultanze del processo verbale di constatazione, ovvero all'ipotesi di emissione di un provvedimento di autotutela parziale con il quale si è provveduto a rideterminare gli importi per effetto di un rilievo elevato nel processo verbale, inizialmente recepito nell'avviso di

accertamento (sempre notificato dopo il 24 ottobre 2018) ma che, a seguito degli approfondimenti condotti in sede di riesame, è stato successivamente ritenuto infondato dall'ufficio.

In queste specifiche particolari ipotesi, ricorrenti quindi esclusivamente nel caso di notifica di un atto con rideterminazione degli importi constatati nel processo verbale successivamente alla data di entrata in vigore della norma, ai fini della determinazione degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 1 del *decreto* il contribuente può tener conto degli importi risultanti dall'atto formale emesso dall'ufficio.

3.4 La regolarizzazione delle perdite, ridotte per effetto della definizione agevolata, riportate nei periodi di imposta successivi

In questo paragrafo vengono fornite le indicazioni inerenti alla possibilità di avvalersi della definizione agevolata nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda definire i rilievi riferiti ad un periodo di imposta chiuso in perdita.

Una volta rideterminato il maggior reddito o la minor perdita di periodo, tramite la presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata del periodo di imposta oggetto del processo verbale, il contribuente deve adoperarsi per ridurre nelle dichiarazioni ordinariamente presentate nei periodi di imposta successivi l'importo delle perdite riportabili ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR, al fine di garantire che la perdita di periodo originariamente dichiarata non resti nella sua disponibilità e non sia successivamente utilizzata.

Il contribuente, nella dichiarazione "CORRETTIVA NEI TERMINI" presentata per il periodo di imposta oggetto del processo verbale definito ai sensi dell'articolo 1 del *decreto*, deve provvedere a ridurre la perdita di periodo indicata nel quadro RS e riportabile nelle dichiarazioni successive.

Nel caso in cui tali perdite siano state utilizzate, al contribuente che abbia provveduto a definire in via agevolata la violazione commessa nel periodo di

imposta oggetto di constatazione, è consentito regolarizzare anche la violazione che si realizza nei periodi di imposta successivi, sia quelli interessati che quelli non interessati dal medesimo processo verbale, in quanto la violazione è collegata all'indebito utilizzo di una perdita ridotta per effetto della definizione agevolata del periodo di imposta in cui si è originata. In particolare il contribuente, tenendo conto della rideterminazione della perdita operata nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 1 del *decreto*, può presentare le dichiarazioni "CORRETTIVE NEI TERMINI" per i periodi di imposta successivi, oggetto o meno del processo verbale, nei quali l'importo della perdita, originariamente dichiarato, è stato indebitamente utilizzato a scomputo del reddito imponibile dichiarato.

Tali ulteriori dichiarazioni "CORRETTIVE NEI TERMINI", relative ai periodi di imposta successivi, devono comunque essere presentate entro il 31 maggio 2019, termine entro il quale va effettuato anche il versamento dell'imposta dovuta con le modalità previste nel precedente paragrafo 3.2..

In tal modo il contribuente ripristina, anche negli anni successivi, la situazione che si sarebbe realizzata qualora avesse dichiarato sin da subito il proprio imponibile in misura corretta e può, nel caso abbia provveduto agli adempimenti sopra descritti nel rispetto del termine ultimo fissato dall'articolo 1 del *decreto*, beneficiare degli effetti premiali previsti dall'istituto, consistenti nel pagamento delle sole imposte autoliquidate risultanti dalla riduzione della perdita indebitamente utilizzata, senza l'applicazione degli interessi e delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997 (che, in caso di mancata regolarizzazione, risulterebbero applicabili per i periodi di imposta in cui la perdita è stata utilizzata).

Qualora il contribuente non voglia avvalersi della facoltà di regolarizzare l'indebito utilizzo di una perdita nei periodi di imposta successivi a quello in cui si era indebitamente originata, limitandosi invece a definire in maniera agevolata la violazione solo per il periodo di imposta oggetto di constatazione, l'ufficio procederà con le ordinarie attività di accertamento finalizzate al recupero della

stessa, con applicazione delle relative sanzioni e degli interessi, ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, del dPR n. 600 del 1973.

Diversamente, nel caso in cui la perdita rettificata non sia stata utilizzata, in tutto o in parte, e sia ancora indicata come disponibile nelle dichiarazioni successive, il contribuente può ravvedersi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, presentando una dichiarazione integrativa ordinaria per rettificare l'ultima dichiarazione presentata, al fine di ridurre l'importo della perdita ancora disponibile e indicata nel quadro RS¹⁵.

Qualora il contribuente non presenti tale dichiarazione integrativa, fatta salva la definizione agevolata con riferimento al periodo di imposta oggetto di constatazione per il quale è stata presentata la dichiarazione "CORRETTIVA NEI TERMINI", l'ufficio procederà con le ordinarie attività di verifica e riscontro del corretto riporto della perdita, ai sensi dell'articolo 36-*bis* del dPR n. 600 del 1973, al fine di garantire che tali perdite non restino nella disponibilità del contribuente e non siano successivamente utilizzate.

4. Ipotesi particolari di definizione

Alcune precisazioni si rendono necessarie con riferimento alle ipotesi in cui il processo verbale di constatazione sia stato consegnato a contribuenti che, per espresse disposizioni di legge, non hanno la qualità di soggetti d'imposta per tutti i tributi che possono formare oggetto di definizione ai sensi dell'articolo 1 del *decreto*. Si tratta dei soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, i quali non sono tenuti al pagamento delle imposte sui redditi, ma per i quali l'obbligazione è posta in capo ai soci mediante la tassazione del relativo reddito di partecipazione. Analoga situazione ricorre per le società che abbiano optato per il regime di "trasparenza fiscale" previsto dagli articoli 115 o 116 del TUIR, in cui risultano obbligati i rispettivi soci.

¹⁵ In tal caso, oltre alla presentazione della dichiarazione integrativa ordinaria, il contribuente è tenuto a versare la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, nella misura ridotta prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Come chiarito al punto 3.5. del *provvedimento*, in tali casi i soci possono avvalersi della definizione agevolata, presentando la relativa dichiarazione nella quale esporre la quota parte del reddito societario ad essi riferibile, soltanto se la dichiarazione per definire il processo verbale di constatazione è stata presentata anche dalla società partecipata. Le società partecipate di cui sopra, infatti, ai fini dichiarativi devono presentare la propria dichiarazione da cui deve risultare il maggior reddito imponibile e la ripartizione dello stesso tra i soci. Restano perciò applicabili anche ai fini dell'articolo 1 del *decreto* le disposizioni degli articoli 6, primo comma, e 40, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973, in base alle quali la dichiarazione della società o associazione esplica i suoi effetti anche in riferimento alle imposte personali dovute dai soci o associati. La società, in persona del legale rappresentante e in ossequio a quanto previsto dall'articolo 2261 del Codice Civile, a prescindere dal regolare perfezionamento della definizione agevolata ad essa relativa, deve rilasciare a ciascun socio partecipante un prospetto di riparto contenente la quota di reddito imputabile, nonché gli altri dati utili ai fini della compilazione della dichiarazione, affinché lo stesso possa dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, il maggior reddito di partecipazione in sede di redazione della propria dichiarazione.

Nelle ipotesi in cui il processo verbale di constatazione riguardi le società che abbiano optato per il regime del “consolidato fiscale” (artt. 117 e seguenti del TUIR) è opportuno evidenziare che, a norma dell'articolo 121 del TUIR, tra gli obblighi delle società controllate rientrano sia quello di “...*compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo...*” sia quello di “...*fornire ogni necessaria collaborazione alla società controllante per consentire a quest'ultima l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell'Amministrazione finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell'opzione*”. In linea con gli obblighi dichiarativi previsti dagli articoli 121 e 122 del TUIR, che impongono ai soggetti che aderiscono all'opzione per il consolidato la presentazione di autonome dichiarazioni, la società consolidante

può avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società consolidata, presentando la relativa dichiarazione nella quale esporre il maggior reddito trasferito dalla società consolidata destinataria del processo verbale, soltanto se la dichiarazione per definire il processo verbale è stata presentata anche da quest'ultima, prescindendo dal perfezionamento della procedura agevolativa.

Qualora siano rispettate le specifiche condizioni richiamate nel presente paragrafo, i soggetti partecipanti di società di persone o trasparenti, nonché le società consolidanti che intendono avvalersi della definizione agevolata, devono presentare la relativa dichiarazione ed effettuare i versamenti degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019, con le modalità previste ai paragrafi 3.1. e 3.2..

5. L'attività di riscontro da parte degli uffici

La definizione agevolata prevista dall'articolo 1 del *decreto* richiede l'iniziativa da parte del contribuente, a cui viene riconosciuta la possibilità di provvedere, entro il 31 maggio 2019, al pagamento spontaneo delle somme a seguito dell'autoliquidazione delle imposte dovute, effettuata sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione presentata per regolarizzare le violazioni constatate nel processo verbale redatto nei suoi confronti.

Considerata l'impostazione prevista dalla norma, l'ufficio provvede, di regola, a svolgere le necessarie verifiche circa l'avvenuto perfezionamento della procedura.

Al riguardo, occorre precisare che tale attività di riscontro dovrà essere effettuata dall'ufficio ordinariamente competente, ai sensi dell'articolo 31 del DPR n. 600 del 1973, con riguardo a ciascun periodo di imposta del processo verbale di constatazione oggetto della definizione agevolata. L'ufficio, sulla base delle risultanze del processo verbale e dei dati indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente per ripristinare la situazione che si sarebbe realizzata qualora avesse dichiarato sin dall'origine l'imponibile corretto, è chiamato a

verificare l'ammissibilità della definizione agevolata, previo riscontro dei requisiti per accedere alla procedura, nonché la congruità degli importi dichiarati e versati rispetto a quelli effettivamente dovuti.

A seconda degli esiti delle attività istruttorie sopra descritte, l'ufficio dovrà valutare se la definizione agevolata si possa considerare perfezionata o meno, in relazione al singolo periodo di imposta per il quale il contribuente abbia inteso avvalersene. Potrebbe quindi accadere che la procedura risulti perfezionata per taluni periodi di imposta e non perfezionata per altri, per i quali l'ufficio provvederà a svolgere le conseguenti attività ordinarie di accertamento con le modalità ed entro i termini indicati nei successivi paragrafi.

6. Il perfezionamento della procedura e i relativi effetti

La norma prevede che il perfezionamento della procedura avvenga attraverso la presentazione della dichiarazione prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del *decreto* e il versamento delle imposte autoliquidate, in unica soluzione o della prima rata, entro il 31 maggio 2019.

Al riguardo si precisa che i conseguenti effetti premiali relativi alla mancata applicazione degli interessi e delle sanzioni collegate ai tributi versati, sono riconducibili esclusivamente alle violazioni constatate nel processo verbale oggetto di regolarizzazione ed al periodo di imposta per il quale la definizione agevolata può considerarsi perfezionata.

Ne consegue che il perfezionamento della stessa non è preclusivo dell'ulteriore esercizio dell'azione accertatrice: pertanto, nel caso in cui dopo il perfezionamento, in relazione ai periodi di imposta i cui termini per l'accertamento non risultino ancora scaduti alla data del 31 dicembre 2018 e ai settori impositivi oggetto della procedura, l'ufficio rilevi ulteriori maggiori imponibili diversi da quelli definiti in maniera agevolata, lo stesso può procedere all'esercizio dell'azione accertatrice entro i termini previsti dall'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973 e dall'articolo 57 del DPR n. 633 del 1972, prorogati di due

anni ai sensi del comma 9 dell'articolo 1 del *decreto*, qualora si tratti di periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015 compreso (con riferimento ai termini di operatività della proroga, si rimanda al successivo paragrafo 8. *La proroga dei termini di decadenza dell'attività di accertamento*).

Si precisa, infine, che gli effetti della definizione agevolata perfezionata prevalgono anche sulle eventuali attività di accertamento svolte successivamente al 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale. Come chiarito nei precedenti paragrafi 1.3. e 3.3., l'inizio di tale attività di controllo non costituisce infatti causa preclusiva all'accesso all'articolo 1 del *decreto*, sempreché la stessa non si sia conclusa, antecedentemente alla data di definizione agevolata del processo verbale, con le altre modalità di definizione agevolata (acquiescenza; accertamento con adesione) ovvero con sentenza passata in giudicato. Fatte salve queste ipotesi, qualora la definizione agevolata del processo verbale risulti perfezionata, gli eventuali avvisi di accertamento notificati successivamente al 24 ottobre 2018 risulteranno inefficaci anche nel caso di mancata impugnazione dell'avviso di accertamento e di scadenza del relativo termine. Gli uffici procederanno all'annullamento in via di autotutela dei singoli provvedimenti eventualmente già adottati.

7. Il mancato perfezionamento della procedura e i relativi effetti

Qualora a seguito delle verifiche condotte dall'ufficio la procedura dovesse risultare non perfezionata, le violazioni oggetto di regolarizzazione non risulteranno sanate.

L'esito negativo della regolarizzazione può derivare dal riscontro dell'insussistenza dei requisiti oggettivi o temporali per accedere alla regolarizzazione ovvero dal mancato assolvimento da parte del contribuente degli adempimenti previsti dalla legge e dal *provvedimento*, quali ad esempio la mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonché il mancato, intempestivo o carente versamento degli importi dovuti.

Relativamente ai periodi d'imposta per i quali la definizione risulta non perfezionata, non si produrranno gli effetti dell'articolo 1 del *decreto* e l'ufficio procederà con la notifica dell'avviso di accertamento relativo ai rilievi oggetto delle violazioni constatate nel processo verbale, tenendo conto ai soli fini della maggiore imposta dovuta di quanto eventualmente già versato dal contribuente.

L'attività di accertamento andrà effettuata entro i termini ordinari di decadenza, fatta salva la proroga biennale applicabile ai periodi di imposta fino al 2015 compreso.

In virtù del mancato perfezionamento della procedura e della non spettanza degli effetti premiali, saranno dovuti anche gli interessi sulle imposte eventualmente già versate, calcolati sino alla data di avvenuto versamento effettuato dal contribuente ai fini della definizione agevolata non perfezionatasi, e quelli sulle maggiori imposte ancora dovute calcolati sino alla data di eventuale versamento. Le sanzioni, invece, saranno calcolate sulla base della maggiore imposta riferita a tutte le violazioni constatate nel processo verbale, e quindi al lordo degli importi eventualmente versati ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 1 del *decreto*.

Si precisa infine che, in caso di mancato perfezionamento della procedura, le eventuali attività di controllo effettuate successivamente al 24 ottobre 2018 restano efficaci e, di conseguenza, i rispettivi procedimenti amministrativi avviati verranno gestiti dagli uffici con le modalità ordinarie.

8. La proroga dei termini di decadenza dell'attività di accertamento

In deroga all'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, il comma 9 dell'articolo 1 del *decreto* stabilisce, per i periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei processi verbali di constatazione definibili, che i termini di decadenza dell'attività di controllo di cui agli articoli 43 del dPR n. 600 del 1973, 57 del dPR n. 633 del 1972 e 20, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, sono prorogati di due anni.

La proroga comprende tutti i periodi di imposta definibili in maniera agevolata (si veda in proposito il precedente paragrafo 2. *Ambito temporale*), compresi quindi quelli i cui termini di decadenza sono raddoppiati¹⁶ per effetto dell'articolo 1, comma 132, della legge n. 208 del 2015 (obbligo di denuncia penale) e per effetto dell'articolo 12, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2009 (accertamento presuntivo sui redditi connessi alle attività finanziarie detenute nei paesi *black list*).

La suddetta proroga si applica ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto del processo verbale di constatazione, limitatamente ai tributi per i quali sono state constatate le violazioni definibili e a prescindere dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del *decreto*. Ciò significa che presupposto di operatività della proroga è la semplice presenza di violazioni constatate in un processo verbale rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del *decreto*, prescindendo dalla circostanza che il contribuente destinatario dell'attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa.

Ciò considerato, e tenuto conto delle conseguenze derivanti dal perfezionamento o meno della procedura di regolarizzazione (si rinvia in proposito ai precedenti paragrafi 6. e 7.), l'applicazione della proroga produce i seguenti effetti:

- qualora a seguito del perfezionamento della definizione agevolata dovessero emergere, in relazione ai periodi di imposta e ai settori impositivi oggetto della procedura conclusasi positivamente, ulteriori maggiori imponibili da recuperare a tassazione l'ufficio potrà procedere con l'attività di controllo entro i termini ordinari di decadenza, prorogati di due anni nel caso si tratti di periodi di imposta fino al 2015 compreso;

¹⁶ Tale interpretazione è in linea con l'intento del legislatore che tramite la proroga ha inteso consentire all'ufficio di procedere all'accertamento in un termine più ampio di quello ordinario, nei confronti di tutti i contribuenti destinatari di un processo verbale di constatazione, limitatamente ai periodi di imposta fino al 2015.

- in caso di mancato accesso alla definizione agevolata ovvero di mancato perfezionamento della procedura, in relazione ai periodi di imposta definibili e con esclusivo riferimento ai settori impositivi per i quali nel processo verbale sono stati formulati rilievi, l'ufficio può procedere con le attività di controllo entro i termini ordinari di decadenza, prorogati di due anni nel caso si tratti di periodi di imposta fino al 2015 compreso.

Come già evidenziato all'inizio del presente paragrafo, il comma 9 dell'articolo 1 del *decreto* richiama anche l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, recante la disciplina dei termini di decadenza per l'irrogazione delle sanzioni. Tale rinvio appare coerente con quanto previsto dall'articolo 9 (*Irregolarità formali*) del *decreto*, che ha introdotto la possibilità di sanare le violazioni di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento dei tributi; il comma 6 del citato articolo prevede infatti anch'esso la proroga biennale dei termini di decadenza previsti per l'irrogazione delle sanzioni correlate alle violazioni definibili ai sensi dell'articolo 9, qualora commesse fino al 31 dicembre 2015 e constatate tramite processo verbale. In un'ottica di coordinamento delle due procedure speciali di regolarizzazione, il legislatore ha quindi inteso introdurre la proroga di due anni dei termini di decadenza dell'attività di controllo con riferimento a tutte le violazioni constatate in un processo verbale, siano esse sostanziali o formali, indipendentemente dagli esiti delle rispettive procedure di definizione introdotte dal *decreto*, purché relative ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015 (in caso di violazioni sostanziali) ovvero commesse fino al 31 dicembre 2015 (in caso di violazioni formali).

Nel caso di processo verbale di constatazione definibile consegnato ai soggetti che producono redditi in forma associata di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR ovvero alle società consolidate, nella presente circolare è già stato chiarito che anche i soci dei soggetti in regime di trasparenza ovvero le società consolidanti possono avvalersi della definizione agevolata per regolarizzare, rispettivamente, il maggior reddito di partecipazione imputato pro-quota o il

maggior reddito imputato dalla consolidata. In considerazione di ciò e della correlazione logica, giuridica ed economica che esiste tra i soggetti appartenenti ai regimi fiscali in esame, la consegna entro il 24 ottobre 2018 di un processo verbale alla società partecipata o consolidata attribuisce al socio partecipante o alla società consolidante la possibilità di accedere ai benefici previsti dalla definizione agevolata (per i motivi spiegati nel dettaglio al precedente paragrafo 4.), ma al contempo comporta per tali soggetti l'applicazione della proroga di cui al comma 9 dell'articolo 1 del *decreto*.

Si precisa infine che la proroga non opera in caso di violazioni relative ai crediti agevolativi o meno indebitamente compensati, anch'esse definibili ai sensi dell'articolo 1 del *decreto*. Ciò in quanto nel comma 9 del medesimo articolo, che prevede la proroga di due anni dei termini di decadenza dell'attività di controllo limitatamente ai periodi di imposta fino al 2015 compreso, non c'è il rinvio all'articolo 27 del decreto-legge n. 185 del 2008, il quale stabilisce il termine di decadenza per la notifica degli atti di recupero di crediti utilizzati in compensazione, pari ad otto anni. In assenza di tale esplicito richiamo, la proroga biennale dei termini di decadenza per la notifica degli atti di recupero non risulta applicabile con riferimento alle violazioni inerenti ai crediti agevolativi o meno indebitamente compensati.

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Antonino Maggiore
(firmato digitalmente)

SPORT GOVERNO

Bandi | Norme | Agevolazioni | Comunicazioni per il mondo sportivo

Sport Governo su Facebook



La pagina Facebook ufficiale curata dagli uffici del Sottosegretario Giorgetti è il canale per rimanere aggiornati sulle notizie, le iniziative e i provvedimenti del Governo diretti allo sviluppo e alla crescita del mondo sportivo.

 <https://facebook.com/sportGoverno/>

ATP Finals di tennis assegnate a Torino

Nel Gran Salone dei ricevimenti di Palazzo Madama in Piazza Castello il Sottosegretario Giorgetti ha preso parte alla presentazione degli ATP Finals 2021-2025 assegnati a Torino: *"Ora la sfida non è solo quella di organizzare un grande evento e di realizzare anche un importante ritorno sul territorio, ma quella di far conoscere, sviluppare e far praticare di più questa magnifica disciplina. E con questo intendimento il Governo, con la sua società operativa Sport e Salute, nata di recente anche con questo tipo di finalità, sarà al fianco*

Decreto Fiscale: focus su definizione agevolata delle liti pendenti per ASD/SSD



La definizione agevolata delle controversie tributarie è stata introdotta dall'articolo 6 del cosiddetto Decreto Fiscale (D.L. n. 119/2018) e prevede la possibilità per i contribuenti di **chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di una somma correlata al valore della controversia e di ammontare diverso a seconda dello stato e del grado di giudizio in cui si trova la stessa.**

Le liti interessate sono quelle in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e nelle quali il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del citato decreto).

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto per la Presidenza del Consiglio una guida semplice alla definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie che interessa le società e le associazioni sportive dilettantistiche che al 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel Registro del CONI.

Per questi soggetti, l'articolo 7 - comma 2 - lettera b) del decreto legge n. 119/2018 ha individuato una diversa modulazione delle somme dovute rispetto a quella prevista dall'articolo 6.

della sindaca Appendino e di chiunque vorrà dare una mano per realizzare questo grande evento".

Olimpiadi invernali MilanoCortina 2026

"Gli italiani vogliono le Olimpiadi: questo è il punto di forza di Milano-Cortina". Queste le parole del Sottosegretario Giorgetti all'uscita dalla sede del CONI, a Roma, al termine della conference call con l'Australia per presentare la candidatura italiana all'Associazione delle Federazioni invernali internazionali.



L'appuntamento fa seguito all'incontro del 5 aprile al Castello Reale di Milano, in occasione del quale il Sottosegretario Giorgetti ha consegnato al Presidente della Commissione del CIO sulla candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026, Octavio Morariu, la lettera di garanzie finanziarie del Governo italiano firmata dal premier Giuseppe Conte.

"Per la prima volta dopo tantissimi anni tutti i sondaggi, ma anche la percezione diretta in mezzo alla gente, parla di oltre l'80-85% del consenso popolare sull'evento"

Tuttavia, se le imposte in contestazione sono superiori, per ogni periodo d'imposta per il quale pende la controversia, a 30.000 euro per ciascuna imposta (Ires o Irap) contestata, la definizione è preclusa.

In questo caso, comunque, le società o le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall'articolo 6, seguendo le disposizioni contenute nello stesso articolo.

Per tale motivo, la guida illustra anche le principali regole sulla definizione delle liti applicabili a tutti i contribuenti, rinviando, per una più approfondita conoscenza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 1° aprile 2019.

I testi completi della guida e delle circolari sono allegati alla presente newsletter e rimarranno pubblicati online fino alla scadenza dei termini per l'accesso alle agevolazioni.

👉 Approfondimento Decreto Fiscale:

<http://tiny.cc/DecretoFiscale>

Mamme atlete: come accedere ai contributi

Con decreto del 26 febbraio 2019 sono state stanziare le risorse per il sostegno alla maternità delle atlete non professioniste. In particolare, è stato stanziato **1 milione di euro per il 2019, 1 milione di euro per il 2020** e 1 milione di euro a decorrere dal 2021.

Alle atlete in possesso dei requisiti potrà essere erogato un contributo di maternità **fino a un massimo di dieci mensilità d'importo pari a 1.000 euro ciascuna** a far data dall'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata la richiesta.

Possono richiedere il contributo le atlete che al momento della istanza soddisfino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- i) attuale svolgimento in forma esclusiva o prevalente di un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI;
- ii) assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 15.000,00 euro lordi annui;



Giorgetti ha spiegato che la presentazione del progetto di candidatura è stata *"talmente curata e buona da lasciare senza parole. Ma sappiamo che non basta, manca l'ultimo miglio e bisogna stare concentrati, parlando bene della nostra candidatura e non parlando della candidatura svedese. È importante ribadire il ruolo del CONI, sulla dimensione olimpica tocca al Presidente Malagò portare avanti la candidatura. Abbiamo anche convenuto che la macchina organizzativa dell'evento dovrà essere gestita da un amministratore delegato di assoluto valore internazionale, con esperienza e capacità per garantire gli stakeholder e tutti coloro che guardano alla nostra candidatura. Non dico che siamo già alla ricerca, ma abbiamo qualche idea su chi possa adeguatamente ricoprire questo ruolo"*.

Internazionali BNL d'Italia

L'11 Aprile è stata presentata la 76esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia di Tennis, che proprio per l'importante rilievo di carattere nazionale e internazionale il Sottosegretario Giorgetti ha voluto ospitare a Palazzo Chigi, per la prima volta nella storia di questo torneo, che si svolge al Foro Italico -Roma dal 6 al 19 maggio 2019 (per maggiori informazioni e dettagli: www.internazionaliibnlditalia.it)

iii) non appartenenza a gruppi sportivi militari o ad altri gruppi che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità;

iv) mancato svolgimento di un'attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale in caso di maternità;

v) possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta.

In aggiunta ai requisiti sopra menzionati, le atlete devono trovarsi al momento della richiesta, alternativamente, in una delle seguenti ulteriori situazioni:

i) aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla federazione di appartenenza;

ii) aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali;

iii) aver preso parte, per almeno due stagioni sportive compresa quella in corso, a un campionato nazionale federale.

👉 **Online è possibile consultare le linee guida complete e scaricare i moduli per l'accesso al contributo:**

<http://tiny.cc/MammeAtlete>

Sport e Salute: nominato il nuovo CdA, Rocco Sabelli Presidente e AD

L'Assemblea della Società Sport e Salute, riunitasi il 9 maggio 2019, ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute, a seguito della scadenza del consiglio in carica con l'approvazione del Bilancio 2018.



I componenti sono stati designati ai sensi dell'art. 1, comma 633 lettera d) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 previo parere positivo delle commissioni parlamentari competenti.

I nuovi Amministratori, che resteranno in carica per il triennio 2019-2021, sono l'ing. Rocco Sabelli,

Conferenza programmatica nazionale sulla promozione sportiva

Il 10 Aprile al Salone d'Onore del CONI la Prima Conferenza Programmatica Nazionale sulla Promozione Sportiva. Nel corso della Cerimonia il Sottosegretario Giorgetti ha detto: *"Agli Enti di promozione sportiva va affidato un ruolo ulteriore rispetto a quello che già ricoprono al livello sportivo e cioè quello della promozione sociale e umana."*

European Youth Olympic Festival

All'Ara Pacis a Roma è stata accesa la Fiamma della Pace che viaggerà fino a Baku, la città azera che ospiterà la 15esima edizione estiva del Festival Olimpico della Gioventù Europea 2019, dal 21 al 27 luglio. *"Questa torcia sia simbolo del fuoco della passione sportiva che diventi anche passione civile, crescita, condivisione di valori comuni, e della pace"* così il Sottosegretario Giorgetti nel corso della Cerimonia.

designato Presidente con funzioni di Amministratore Delegato, la dott.ssa Simona Cassarà e il prof. Francesco Landi.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, ha formulato al nuovo board i migliori auguri di buon lavoro e ha colto l'occasione per ringraziare del lavoro svolto gli amministratori uscenti.

👉 **Per approfondire la riforma del sistema sportivo italiano:**

<http://tiny.cc/riformasport>

Sport e Periferie: pubblicato l'elenco delle richieste

Il Governo ha istituito il Fondo Sport e Periferie per la ricognizione di impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, per la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, per la diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree, nonché per il completamento e l'adeguamento di impianti sportivi esistenti, destinati all'attività agonistica nazionale e internazionale.



Il 10 aprile 2019 è stato pubblicato - e successivamente integrato il 23 aprile - l'elenco delle richieste di contributo pervenute e trasmesse con regolarità e nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal bando. La valutazione delle richieste pervenute

spetta ora alla Commissione incaricata, istituita con decreto del Capo dell'Ufficio per lo Sport.

👉 **Per consultare le comunicazioni relative a Sport e Periferie:**

<http://tiny.cc/SportePeriferie>

CONTATTI UFFICIO SPORT

Via della Ferratella in Laterano, 51
00184 Roma
Segreteria 06 6779.2595
fax 06 6779.3432
ufficiospo@governo.it

CONTATTI STRUTTURA DI MISSIONE

Via della Ferratella in Laterano, 51
00184 Roma
Segreteria 06.6779.7708
Centralino 06.6779.5999
anniversariadeventisportivi@governo.it

MAGGIO 2019

**SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE:
LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE LITI PENDENTI**

SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

(maggio 2019)

1. INTRODUZIONE.....	2
2. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE ...	3
Chi può accedere	3
Per quali atti.....	3
Pendenza della lite	4
Valore della controversia	4
3. LE MODALITÀ PER REGOLARIZZARE LE LITI.....	5
Le somme da versare	5
Come e quando pagare	5
Quando si perfeziona	7
4. LA DOMANDA DI DEFINIZIONE	8
Dove trovare il modello.....	9
Quando e come si presenta	9
La conservazione	10
5. LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN GENERALE	11
Gli atti definibili.....	11
Gli importi dovuti	12
Gli effetti del perfezionamento	15
La sospensione dei giudizi	15
La sospensione dei termini di impugnazione	15
Il diniego della definizione e l'estinzione del giudizio	16
6. PER SAPERNE DI PIÙ	17

1. INTRODUZIONE

La definizione agevolata delle controversie tributarie è stata introdotta dall'articolo 6 del decreto legge n. 119/2018.

Prevede la possibilità per i contribuenti di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di una somma correlata al valore della controversia e di ammontare diverso a seconda dello stato e del grado di giudizio in cui si trova la stessa.

Le liti interessate sono quelle in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e nelle quali il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del citato decreto).

Oggetto della presente guida è la definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie che interessa le società e le associazioni sportive dilettantistiche che al 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI.

Per questi soggetti, l'articolo 7 - comma 2 - lettera b) del decreto legge n. 119/2018 ha individuato una diversa modulazione delle somme dovute rispetto a quella prevista dall'articolo 6.

Tuttavia, se le imposte in contestazione sono superiori, per ogni periodo d'imposta per il quale pende la controversia, a 30.000 euro per ciascuna imposta (Ires o Irap) contestata, la definizione è preclusa.

In questo caso, comunque, le società o le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall'articolo 6, seguendo le disposizioni contenute nello stesso articolo.

Per tale motivo, saranno illustrate anche le principali regole sulla definizione delle liti applicabili a tutti i contribuenti, rinviando, per una più approfondita conoscenza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 1° aprile 2019.

2. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Chi può accedere

L'articolo 7 del decreto legge n. 119/2018 prevede una particolare tipologia di definizione agevolata delle liti pendenti, della quale possono fruire solo **le società e le associazioni sportive dilettantistiche** (indicate nell'articolo 90 della legge n. 289/2002) in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.

Per accedere alla definizione, inoltre, è necessario che dette società e associazioni risultavano iscritte nel registro del CONI alla data del 31 dicembre 2017.

ATTENZIONE

La norma limita la definizione agevolata alle liti pendenti innanzi alle commissioni tributarie. Pertanto, per le **controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione** le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi solo della definizione prevista dall'articolo 6 del decreto legge n. 119/2018.

Per quali atti

Le controversie definibili secondo le regole contenute nell'articolo 7 sono soltanto quelle riguardanti **avvisi di accertamento in materia di Ires, Irap e Iva** riferite a periodi d'imposta in cui la società o l'associazione risultava iscritta nel registro del CONI. Pertanto, le liti che hanno per oggetto atti impositivi diversi possono essere definite solo secondo le condizioni stabilite dall'articolo 6.

Inoltre, è necessario che l'ammontare delle sole imposte in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta per il quale è stato emesso avviso di accertamento, o è pendente reclamo o ricorso, **non sia superiore a 30.000 euro** per ciascuna imposta (Ires o Irap) contestata.

In caso contrario, è possibile avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti con le regole previste nell'articolo 6.

Il limite di 30.000 euro è riferito solo a ciascuna delle imposte Ires o Irap. Per le liti concernenti avvisi di accertamento che recuperano l'Iva, è possibile avvalersi della definizione anche per somme superiori.

Viceversa, per una lite su un avviso di accertamento in cui si contestano somme superiori a 30.000 euro per entrambe le imposte Ires e Irap, o per una sola di esse, e somme inferiori per l'Iva, è ammessa la sola definizione dell'articolo 6.

Se con l'atto impugnato è stato accertato per entrambe le imposte, o per una sola di esse, un importo superiore a 30.000 euro, ma il contribuente si è limitato a formulare

le proprie contestazioni in relazione a un importo inferiore a questa cifra, la lite può essere definita secondo le regole di cui all'articolo 7.

ATTENZIONE

Le liti pendenti unicamente sulle sanzioni, siano esse collegate ai tributi o non, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6.

Pendenza della lite

La definizione delle liti può riguardare soltanto i rapporti pendenti alla data del 24 ottobre 2018, anche a seguito di rinvio, e comunque non conclusi con pronuncia definitiva alla data di presentazione della domanda.

Si considerano pendenti ai fini della definizione agevolata:

- le controversie per le quali alla data del 24 ottobre 2018 sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione
- le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 24 ottobre 2018
- le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o quelle per le quali siano ancora in corso, al 24 ottobre 2018, i termini per la riassunzione.

Al contrario, non possono ritenersi definibili le cosiddette "liti potenziali", riconducibili a quelle situazioni in cui il ricorso di primo grado non sia stato notificato alla data del 24 ottobre 2018, pur essendo pendenti, alla stessa data, i termini di impugnazione di un atto impositivo notificato al contribuente.

Sono ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge o privi dei requisiti di forma e di contenuto, purché entro il 24 ottobre 2018 sia stato notificato il ricorso in primo grado e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l'inammissibilità.

Valore della controversia

Per determinare gli importi da versare per la definizione delle liti, si deve far riferimento al valore della controversia come definito dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.

In sostanza, il valore della lite pendente su un atto impositivo con il quale si procede al recupero di imposta e interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni, è costituito dalla sola imposta in contestazione.

Su tale base si devono determinare gli importi dovuti per la definizione agevolata.

3. LE MODALITÀ PER REGOLARIZZARE LE LITI

Le somme da versare

Per la definizione occorre pagare non solo un importo commisurato al valore della lite, ma anche determinati importi commisurati agli interessi e alle sanzioni irrogate contestualmente.

In particolare, le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono definire le liti, in base a quanto prevede l'articolo 7 del decreto legge n. 119/2018, effettuando il pagamento delle seguenti somme:

- **40%** del valore della lite e **5%** delle sanzioni e degli interessi accertati, nel caso in cui, alla data del 24 ottobre 2018, la controversia penda ancora nel **primo grado di giudizio**
- **10%** del valore della lite e **5%** delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di **soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018
- **50%** del valore della lite e **10%** delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di **soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata e non ancora definitiva alla data del 24 ottobre 2018.

L'importo lordo dovuto si determina applicando queste percentuali del 40%, 10% e 50% all'imposta contestata, e le percentuali del 5% e del 10% alle sanzioni e agli interessi in contestazione.

Da questo importo vanno detratte le somme di spettanza dell'ente impositore, già versate in pendenza di giudizio, o quelle pagate a seguito di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Come e quando pagare

Il pagamento delle somme dovute per la definizione, da effettuare utilizzando il modello F24, può avvenire:

- in un'**unica soluzione**
- a **rate trimestrali** di pari importo, in un numero massimo di **20**, solo se la somma da versare è superiore a 1.000 euro. Come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda, questo limite si riferisce all'importo netto dovuto.

Non è ammesso il pagamento tramite la compensazione.

Il termine per il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata scade il **31 maggio 2019**.

Le rate successive alla prima scadono il **31 agosto**, il **30 novembre**, il **28 febbraio** e il **31 maggio** di ciascun anno a partire dal 2019. Per esse sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1°giugno 2019 e fino alla data del versamento.

È possibile eseguire il versamento in un numero inferiore di rate, tenendo presente che, anche in tal caso, le rate devono avere pari importo e vanno corrisposte trimestralmente.

Per le scadenze che cadono di sabato o di domenica, va considerata direttamente la data del lunedì successivo. Infatti, tutti i versamenti e gli adempimenti, anche se telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

Per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento. Di conseguenza, se con lo stesso ricorso sono stati impugnati più atti, o se più giudizi sono stati riuniti dal giudice, occorre presentare distinte domande ed effettuare versamenti separati per ciascun atto impugnato.

Il versamento va eseguito tramite modello F24, utilizzando, per quanto di interesse, i medesimi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 29/2019 per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 119/2018, che si riportano di seguito.

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO

Codice ufficio	Codice atto	Codice tributo	Denominazione codice tributo	Rateazione/Regione/Prov./mese rif.	Anno diriferimento
COMPILARE	NON COMPILARE	PF30	IVA e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NONCOMPILARE	PF31	Altri tributi erariali e relativi interessi -- Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NONCOMPILARE	PF32	Sanzioni relative ai tributi erariali - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NONCOMPILARE	PF33	IRAP e addizionale regionale all' IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)	AAAA
COMPILARE	NONCOMPILARE	PF34	Sanzioni relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)	AAAA
COMPILARE	NONCOMPILARE	PF35	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni)	AAAA
COMPILARE	NONCOMPILARE	PF36	Sanzioni relative all'addizionale comunale all'IRPEF - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018	CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni)	AAAA

Quando si perfeziona

La definizione si perfeziona con il pagamento, **entro il 31 maggio 2019**, dell'intera somma da versare (importo netto dovuto) o della prima rata, e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine.

Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. LA DOMANDA DI DEFINIZIONE

Il modello di definizione agevolata è stato approvato, insieme alle istruzioni, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019.

Il modello di domanda è composto dal frontespizio, con l'informativa sul trattamento dei dati personali, e dalle varie sezioni in cui devono essere riportati:

- i dati identificativi di chi ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e quelli del soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avendone la legittimazione, presenta la domanda
- i dati della controversia tributaria oggetto di definizione e dell'atto impugnato
- l'importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento.


Mod.DCT/18

**DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**

ARTICOLO 6 E ARTICOLO 7, COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018,
N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136

Domanda sostitutiva
(vedere istruzioni) ☐

Protocollo della domanda
oggetto di sostituzione

CODICE DELL'UFFICIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE	Codice ufficio
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	Codice fiscale
Persone fisiche	Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) ☐ M ☐ F Data di nascita / / Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione / Ragione sociale Comune Provincia (sigla) C.a.p. Codice Comune
Residenza/Sede legale (o se diverso domicilio fiscale)	Indirizzo / frazione, via e numero civico
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI Rappresentante, erede, curatore fallimentare, ecc. (Vedere istruzioni)	Codice fiscale Codice carica Codice fiscale società o ente dichiarante Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) ☐ M ☐ F Data di nascita / / Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Residenza anagrafica (o se diverso domicilio fiscale) Comune Provincia (sigla) C.a.p. frazione, via e numero civico Telefono prefisso numero

COCKEE FISCALE

MODALITÀ DI DEFINIZIONE	Articolo 6 DL n. 119 del 2018 (vedere istruzioni) Articolo 7, comma 2, lettera b), DL n. 119 del 2018 (vedere istruzioni)	
DATI DELLA CONTROVERSA TRIBUTARIA PENDENTE	Periodo d'imposta / Anno di registrazione Data di notifica del ricorso in primo grado	
	Organo giurisdizionale e Sede	
	Registro generale Numero Anno	
	Tipo di atto impugnato	
	Numero atto impugnato	Valore della controversia
Altri dati per la definizione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), DL n. 119 del 2018, riservata alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche	Ammontare IRES contestata Ammontare IRAP contestata	
	Valore delle sanzioni contestate	Valore degli interessi contestati
Determinazione importo dovuto	Importo lordo dovuto Importo versato in pendenza di giudizio Di cui versato entro il 7/12/2018 ai sensi dell'articolo 3, comma 21, DL n. 119 del 2018	
	Importo netto dovuto	Numero Rate Importo versato per la definizione a prima rata Data di versamento
FIRMA DELLA DOMANDA	FIRMA DEL DICHIARANTE	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato	
Riservato all'incaricato	Data dell'impegno FIRMA DELL'INCARICATO	

Dove trovare il modello

Il modello di definizione è disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Può essere reperito anche su siti internet diversi da quello delle Entrate, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019 e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato e gli estremi del citato provvedimento.

Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

Quando e come si presenta

La domanda di definizione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate **entro il 31 maggio 2019**, esclusivamente mediante trasmissione telematica.

Non sono ammesse modalità di presentazione diverse, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.

Per ogni controversia tributaria autonoma, cioè relativa al singolo atto impugnato, va trasmesso un distinto modello di definizione.

La domanda è esente dall'imposta di bollo.

La trasmissione si effettua:

- direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito servizio web accessibile, gratuitamente, dai canali Entratel o Fisconline, attraverso il sito internet
- delegando uno dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica (indicati nei commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del Dpr n. 322/1998).
In questo caso, la domanda deve essere consegnata in tempo utile per la trasmissione telematica entro la data prevista.
Il soggetto incaricato è tenuto a consegnare al contribuente una copia della domanda di definizione e una copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta ricezione della domanda e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della stessa
- recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

La conservazione

La domanda di definizione, sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, va conservata dal richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia.

Devono essere conservati anche i documenti sui versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia, e la documentazione sull'eventuale definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili siano oggetto di definizione agevolata dei carichi.

5. LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN GENERALE

Come già ricordato, le società o le associazioni sportive non possono accedere alla definizione agevolata delle liti a loro riservata quando, per ogni periodo d'imposta per il quale pende la controversia, l'ammontare delle imposte in contestazione è superiore a **30.000 euro** per ciascuna imposta (Ires o Irap) contestata.

In questa situazione, comunque, possono avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall'articolo 6 del decreto legge n. 119/2018.

Di seguito, vediamo le principali disposizioni dettate per questa definizione.

Gli atti definibili

L'articolo 6 consente di definire, su domanda del contribuente, le *"controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio"*.

In pratica, possono essere definite, purché riguardanti questioni attribuite alla giurisdizione tributaria, le liti pendenti presso:

- le Commissioni tributarie provinciali, regionali, nonché le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano, anche a seguito di rinvio
- la Corte di cassazione.

Sono definibili anche le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria erroneamente instaurate innanzi al Giudice ordinario o a quello amministrativo (per esempio, atti impositivi impugnati innanzi al Giudice di pace o al Tar).

Al contrario, non sono definibili le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle Commissioni tributarie.

Riguardo al soggetto parte pubblica in giudizio, è richiesto che l'Agenzia delle Entrate sia parte della lite che si intende definire. Pertanto, non rientrano nella definizione le controversie instaurate contro altri enti impositori, come per esempio l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per lo stesso motivo, sono escluse le controversie nelle quali è parte unicamente l'agente della riscossione, anche se inerenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Sono definibili, invece, le liti su atti che vedono come parte in giudizio, assieme alla stessa Agenzia, anche l'agente della riscossione.

La definizione agevolata riguarda le controversie pendenti *"aventi ad oggetto atti impositivi"*, vale a dire:

- avvisi di accertamento
- provvedimenti di irrogazione di sanzioni
- atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati
- ogni altro atto di imposizione che rechi una pretesa tributaria quantificata.

Restano escluse dalla definizione le liti contro altri atti, tra cui:

- dinieghi espressi o taciti di rimborso
- atti che non contengono una pretesa tributaria quantificata (per esempio, provvedimenti di attribuzione della rendita catastale)
- dinieghi di precedenti definizioni agevolate
- atti di mera riscossione (ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione)

E' tuttavia possibile definire la lite quando essa ha ad oggetto un ruolo o una cartella di pagamento finalizzati a rettificare i dati esposti dal contribuente in dichiarazione (per esempio, riduzione o esclusione delle deduzioni e detrazioni non spettanti sulla base dei dati dichiarati). Possono inoltre essere definite le controversie riguardanti ruoli o cartelle che non siano stati preceduti da atti impositivi e che, conseguentemente, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria. In particolare, nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento deve essere preceduta dall'avviso di accertamento, la lite è definibile se il contribuente ha proposto ricorso avverso la cartella eccependo l'invalidità della notifica del relativo atto impositivo e sempre che quest'ultimo non costituisca oggetto di distinto giudizio. Infine, sono definibili le liti sugli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro, volti a far valere per la prima volta nei confronti del contribuente una pretesa fiscale maggiore di quella applicata al momento della richiesta di registrazione

- giudizi riguardanti unicamente le sanzioni per omesso o ritardato versamento
- controversie inerenti le tasse automobilistiche nelle quali sia parte l'Agenzia delle Entrate, quale ente che ne cura la gestione
- accertamenti riguardanti società di persone
L'eventuale definizione della lite da parte della società è ammessa limitatamente alle sole imposte accertate nell'atto e di competenza della medesima (come, per esempio, l'Irap), ma non esplica efficacia nei confronti dei soci con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi
- contributi e premi previdenziali e assistenziali (le relative controversie, instaurate nei confronti degli enti previdenziali, rientrano, infatti, nella giurisdizione del giudice ordinario)
- atti concernenti risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, Iva riscossa all'importazione e aiuti di Stato.

Gli importi dovuti

L'articolo 6 del decreto legge n. 119/2018 prevede, per la definizione delle controversie, il pagamento delle seguenti somme:

- **importo pari al valore della controversia**, se alla data del 24 ottobre 2018 il ricorso in primo grado è stato notificato all'Agenzia delle Entrate ma non ancora

depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale, oppure quando il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata e non ancora definitiva alla stessa data

- **90% del valore della controversia**, in caso di ricorso pendente in primo grado, per il quale il contribuente si è costituito in giudizio alla data del 24 ottobre 2018, ma non ha ancora ottenuto, alla stessa data, una decisione giurisdizionale non cautelare
- un **importo percentuale del valore della controversia diversificato** in relazione allo stato del giudizio, se l'Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018
 - **40%** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado
 - **15%** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado
- **5% del valore della controversia**, se la stessa è pendente innanzi alla Corte di cassazione alla data del 19 dicembre 2018 e l'Agenzia delle Entrate è risultata integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Le pronunce giurisdizionali cautelari, che sono prive di rilevanza per la determinazione delle somme dovute per la definizione, sono quelle adottate per evitare che, a causa della durata del processo, una delle parti possa subire danni irreparabili, come, per esempio, le pronunce con le quali il giudice dispone la sospensione degli effetti dell'atto o della sentenza impugnata.

DEFINIZIONI LITI SULLE SANZIONI

Le controversie che riguardano esclusivamente le **sanzioni non collegate al tributo** (cioè quelle stabilite per violazioni che non incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo) possono essere definite con il pagamento:

- del **15% del valore della controversia** in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018
- del **40% del valore della controversia**, negli altri casi.

Invece, per la definizione delle controversie inerenti esclusivamente le **sanzioni collegate al tributo** (cioè quelle stabilite per le violazioni che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo) non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo al tributo è stato definito, anche con modalità diverse da quelle previste dallo stesso articolo 6 del decreto legge n. 119/2018.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

Per determinare l'effettivo valore della controversia, vanno sempre esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere, come avviene, in particolare, in caso di:

- contestazione parziale dell'atto impugnato
- formazione di un giudicato interno
- conciliazione o mediazione perfezionate che non abbiano definito per intero la lite
- parziale annullamento dell'atto a seguito di esercizio del potere di autotutela da parte dell'Ufficio, formalizzato tramite l'emissione di apposito provvedimento.

Per la determinazione del valore della controversia non rilevano le eventuali proposte di accordo relative a mediazioni e conciliazioni o anche ad accertamenti con adesione, non perfezionatisi, ai quali abbia fatto seguito, rispettivamente, la costituzione in giudizio, la prosecuzione o l'instaurazione del giudizio da parte del contribuente.

GLI IMPORTI NETTI DOVUTI

Dall'importo lordo dovuto per la definizione va sottratto quello già versato, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. Più precisamente, l'importo dovuto per la definizione si calcola al netto di:

- somme pagate prima della presentazione della domanda di definizione, a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell'atto o in pendenza del giudizio. In sostanza, vanno scomputati tutti gli importi in contestazione di spettanza dell'Agenzia delle Entrate, già pagati in esecuzione dell'atto impugnato. Non vanno dedotti gli importi di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.)
- somme pagate ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione-bis).

Se le somme già versate in pendenza di giudizio, o pagate per la definizione agevolata dei carichi, risultano maggiori o uguali all'importo lordo dovuto per la definizione della lite, per il perfezionamento della stessa non occorrerà effettuare alcun versamento. Resta comunque l'obbligo di presentare la domanda di definizione entro il termine del 31 maggio 2019.

Se le somme già versate in pendenza di giudizio sono superiori all'importo lordo dovuto per la chiusura della lite, non spetta il rimborso della differenza.

In sostanza, è sempre esclusa la possibilità di rimborsare somme già versate che risultino eccedenti rispetto al costo della definizione.

Gli effetti del perfezionamento

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli di eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 119/2018).

In pratica, con il perfezionamento, la definizione agevolata retroagisce e prevale sull'efficacia di eventuali sentenze depositate prima del 24 ottobre 2018 e non passate in giudicato alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia.

In presenza di più coobbligati, la definizione effettuata da parte di uno di essi esplica efficacia anche a favore degli altri.

La sospensione dei giudizi

Non è prevista la sospensione automatica dei processi oggetto della definizione agevolata. Neanche la presentazione della domanda di definizione produce l'effetto di sospendere il relativo giudizio.

La norma prevede, infatti, che *"Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta In tal caso il processo è **sospeso fino al 10 giugno 2019**".*

Inoltre, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020, se entro la predetta data del 10 giugno 2019 il contribuente deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

I giudizi definibili sono dunque sospesi solo su richiesta del contribuente. La richiesta di sospensione va presentata al giudice presso il quale la causa è pendente.

Se non viene presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente.

La sospensione dei termini di impugnazione

Se la lite rientra tra quelle definibili, **sono sospesi automaticamente per un periodo di 9 mesi** i termini che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 per:

- impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce
- riassumere la causa a seguito di rinvio
- proporre il controricorso innanzi alla Corte di cassazione.

Rientrano nella sospensione tutti i termini di impugnazione di pronunce decisorie. Sono invece esclusi tutti gli altri termini processuali, compresi quelli per la proposizione del

ricorso in primo grado e quelli per la costituzione in giudizio del contribuente e dell'Ufficio in Commissione tributaria provinciale e regionale.

I 9 mesi di sospensione si aggiungono al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali. La durata della sospensione resta di 9 mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini.

Il diniego della definizione e l'estinzione del giudizio

Gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno il compito di verificare la regolarità della domanda e se sussistono i presupposti perché la definizione possa essere valida.

L'eventuale diniego di definizione va notificato al contribuente entro il **31 luglio 2020**. Entro questa data gli Uffici devono, pertanto, completare le verifiche.

Il provvedimento di diniego è impugnabile, entro 60 giorni dalla notifica, con ricorso innanzi allo stesso giudice presso il quale la lite è pendente.

ESTINZIONE

I giudizi interessati dalla definizione per i quali il contribuente ha chiesto al giudice la sospensione fino al 31 dicembre 2020, mediante deposito della domanda di definizione e del relativo versamento, si estinguono automaticamente allo scadere della sospensione, salvo che la parte che ne abbia interesse (contribuente o Agenzia delle Entrate) presenti, entro lo stesso termine, istanza di trattazione.

Invece, i giudizi per i quali il contribuente ha presentato istanza di sospensione fino al 10 giugno 2019, senza successivamente presentare la domanda di definizione, allo scadere della predetta data proseguono senza che sia necessario presentare istanza di trattazione.

Se il contribuente ha proposto l'impugnazione del diniego di definizione, tale impugnazione vale come istanza di trattazione del processo, che era rimasto sospeso per effetto del deposito della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

6. PER SAPERNE DI PIÙ

[Decreto legge n. 119/2018](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 - articoli 6 e 7)

[Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019](#) (modalità di attuazione della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/2019](#) (definizione agevolata delle controversie tributarie)

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29/2019](#) (istituzione dei codici tributo per il versamento)

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal [CERDEF](#) (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze



PUBBLICAZIONE A CURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SEZIONE PUBBLICAZIONI ON LINE DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE

Capo Ufficio: **Sergio Mazzei**
Capo Sezione: **Claudio Borgnino**

Testi: **Paolo Calderone**
Progetto grafico: **Stazione grafica - Claudia Iraso**

Segui l'Agenzia su:

Fisco
RIVISTA TELEMATICA **Oggi**

